

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE TRANSFRONTALIERA DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (UE) 2019/1156 E ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1160 – ULTERIORI MODIFICHE ATTE AD ADEGUARE, LIMITATAMENTE AD ALCUNI ASPETTI, IL REGOLAMENTO EMITTENTI AL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 RELATIVO ALL'INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI E AL REGOLAMENTO (UE) 2020/852 RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN QUADRO CHE FAVORISCE GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI E RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088**

Documento per la consultazione

11 febbraio 2022

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 11 marzo 2022 *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno](#)

oppure al seguente indirizzo:

**CONSOB**  
**Divisione Strategie Regolamentari**  
**Via G. B. Martini, n. 3**  
**00198 ROMA**

**INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto

di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma - posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, *email*: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (*email*: responsabileprotezione.dati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.

## 1. IL QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO

### 1.1 IL REGOLAMENTO (UE) 2019/1156 E LA DIRETTIVA (UE) 2019/1160

La Direttiva (UE) 2019/1160 e il Regolamento (UE) 2019/1156 sulla *cross border distribution of funds* (di seguito, anche, Direttiva e Regolamento CBDF o CBDF *Package*), intervenendo su alcuni ambiti della normativa già dettata nella Direttiva 2009/65/CE (c.d. UCITS)<sup>1</sup> e nella Direttiva 2011/61/UE (c.d. AIFMD)<sup>2</sup>, hanno introdotto misure volte a migliorare il funzionamento del regime del passaporto previsto dalle citate Direttive incidendo sugli aspetti di seguito rappresentati.

#### 1.1.1 Il Regolamento CBDF: la disciplina sulle comunicazioni di marketing

Più in particolare e per quanto di specifico interesse in questa sede, il **Regolamento CBDF**, applicabile ai gestori di fondi di investimento alternativi, alle società di gestione di OICVM, ai gestori di EuVECA ed EuSEF, rafforzando i principi applicabili alle comunicazioni di *marketing* fissati dalla Direttiva UCITS, ha previsto che le stesse debbano essere chiaramente identificabili come tali, debbano descrivere con uguale evidenza il profilo di rischio-rendimento dell'OICR, e che tutte le informazioni in esse contenute siano corrette, chiare e non fuorvianti. L'atto europeo ha, inoltre, esteso l'ambito di applicazione di tali principi ai GEFIA e ha attribuito all'ESMA il compito di emanare orientamenti aventi ad oggetto i criteri per la redazione delle comunicazioni di *marketing* sui fondi comuni<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

<sup>2</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

<sup>3</sup> A tal fine, l'ESMA ha pubblicato, in data 27 maggio 2021, apposite *Guidelines on marketing communications under the Regulation on cross-border distribution of funds* (ESMA34-45-1244). Con riferimento a tali Orientamenti, la Consob, in data 29 settembre 2021, ha pubblicato sul proprio sito *internet* un Avviso nel quale viene specificato che, con decorrenza dal 2 febbraio 2022, i gestori nella diffusione in Italia di comunicazioni di *marketing* su OICR dagli stessi gestiti saranno tenuti a rispettare gli indirizzi interpretativi resi dall'Autorità europea attraverso gli Orientamenti in parola.

### 1.1.2 La Direttiva CBDF

Relativamente alla **Direttiva CBDF**, essa è intervenuta su alcune disposizioni delle Direttive UCITS e AIFM, avuto riguardo, in particolare, alle seguenti discipline<sup>4</sup>:

- disciplina sulle *local facilities*;
- disciplina sulla cessazione della commercializzazione in uno Stato membro ospitante;
- disciplina relativa alla pre-commercializzazione di FIA riservati.

#### 1.1.2.1 *La disciplina sulle local facilities*

La Direttiva CBDF<sup>5</sup> ha dettato una disciplina maggiormente dettagliata, rispetto a quella già prevista nella Direttiva UCITS, sull'obbligo del gestore di predisporre *local facilities* (i.e.: misure per agevolare la sottoscrizione e il rimborso delle quote dei fondi nonché la diffusione di informazioni a beneficio degli investitori) nei Paesi ospitanti, nel caso di commercializzazione degli OICVM su base transfrontaliera, prevedendo, inoltre, il divieto per gli Stati membri di imporre al gestore una presenza fisica ai fini della fornitura delle stesse. La Direttiva, infine, ha esteso l'applicazione di tale disciplina anche alla fattispecie della commercializzazione di FIA ad investitori *retail* su base transfrontaliera<sup>6</sup>.

#### 1.1.2.2 *La disciplina sulla cessazione della commercializzazione in uno Stato membro ospitante*

La Direttiva CBDF ha introdotto nella Direttiva UCITS<sup>7</sup> e nella AIFMD<sup>8</sup> una procedura nel caso in cui il gestore intenda cessare la commercializzazione di OICVM e FIA in uno Stato membro ospitante. Tale procedura – che è subordinata al soddisfacimento di determinate condizioni - si basa su una comunicazione tra autorità (nello specifico, dopo che il gestore ha notificato all'autorità *home* l'intenzione di porre termine alla commercializzazione del fondo nello Stato ospitante, l'autorità *home* informa l'autorità *host* di tale circostanza con apposita comunicazione).

#### 1.1.2.3 *La disciplina relativa alla pre-commercializzazione di FIA riservati*

La Direttiva CBDF, in relazione alla potenziale commercializzazione di FIA ad investitori professionali, ha introdotto nell'AIFMD la disciplina relativa alla pre-commercializzazione di FIA<sup>9</sup>. Tale disciplina, che risulta funzionale allo svolgimento di una attività di *market sounding* sia nello Stato membro di origine che in un potenziale Stato membro ospitante, prevede il rispetto di cautele volte ad assicurare che la prestazione dell'attività di *pre-marketing* non si traduca in una elusione degli obblighi connessi alla commercializzazione<sup>10</sup>.

---

<sup>4</sup> Ulteriori interventi recati dalla Direttiva CBDF sulle Direttive UCITS e AIFM concernono modifiche di dettaglio relative alle modalità di svolgimento della procedura di notifica per il passaporto gestore ovvero per la commercializzazione di UCITS e FIA.

<sup>5</sup> In particolare, l'art. 1, punto 4), della Direttiva CBDF ha sostituito l'art. 92 della Direttiva UCITS.

<sup>6</sup> In particolare, l'art. 2, punto 6), della Direttiva CBDF ha inserito nell'AIFMD il nuovo art. 43 *bis*.

<sup>7</sup> In particolare, l'art. 1, punto 6), della Direttiva CBDF ha inserito nella Direttiva UCITS il nuovo art. 93 *bis*.

<sup>8</sup> In particolare, l'art. 2, punto 4), della Direttiva CBDF ha inserito nell'AIFMD il nuovo art. 32 *bis*.

<sup>9</sup> In particolare, l'art. 2, punto 1), della Direttiva CBDF ha inserito nell'art. 4, par. 1, dell'AIFMD la definizione di "pre-commercializzazione", mentre il punto 2) ha inserito nell'AIFMD il nuovo art. 30 *bis*.

<sup>10</sup> Analoga disciplina è stata prevista dal Regolamento CBDF anche con riferimento ai fondi EuVECA e EuSEF.

## 1.2 IL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 E IL REGOLAMENTO (UE) 2020/852

Il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, anche, Regolamento SFDR) introduce in capo ai c.d. *financial market participants*<sup>11</sup> e ai *financial advisers*<sup>12</sup>, obblighi di trasparenza informativa in materia di sostenibilità a livello di entità e con riferimento ai “prodotti finanziari” (come definiti dal medesimo Regolamento SFDR), integrando gli adempimenti informativi già previsti nelle normative europee di settore (tra le quali, per quanto di interesse in questa sede, si annoverano la Direttiva UCITS e l’AIFMD).

Gli obblighi previsti dal Regolamento SFDR sono differenziati con riguardo sia all’oggetto di riferimento dell’informativa (informazioni riferite al soggetto/attività - “*entity level*” - oppure al prodotto finanziario - “*product level*”), sia alla modalità di diffusione delle informazioni (informativa sul sito web, informativa precontrattuale o informativa periodica).

Con specifico riguardo in questa sede agli obblighi di informativa precontrattuale applicabili alle società di gestione degli OICVM e ai GEFIA e riferibili alla documentazione d’offerta, il Regolamento SFDR impone ai *financial market participants* di descrivere: *a*) il modo in cui gli stessi integrano i rischi di sostenibilità nelle loro decisioni in materia di investimenti; *b*) i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari. Se la valutazione di tali rischi porta a ritenere che non sussistono rischi di sostenibilità giudicati rilevanti per il prodotto finanziario, deve essere fornita una spiegazione chiara e concisa al riguardo (*cf.* art. 6, par. 1). L’informativa precontrattuale in esame deve essere fornita: *a*) dai GEFIA, nelle informazioni agli investitori di cui all’art. 23, par. 1, dell’AIFMD; *b*) dalle società di gestione di OICVM, nel prospetto previsto dalla Direttiva UCITS (*cf.* art. 6, par. 3).

Nell’informativa precontrattuale prevista dal Regolamento SFDR sono incluse anche le informazioni relative agli effetti negativi sui fattori di sostenibilità a livello di prodotto finanziario (*cf.* art. 7), le informazioni relative alla circostanza che un prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di esse (*cf.* art. 8), le informazioni relative alla circostanza che un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili (*cf.* art. 9).

Il Regolamento (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (di seguito, anche, Regolamento Tassonomia) ha integrato, per quanto di interesse in questa sede, le disposizioni in materia di trasparenza nell’informativa precontrattuale previste dal Regolamento SFDR (*cf.* artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia relativamente alla trasparenza informativa precontrattuale, rispettivamente, degli investimenti ecosostenibili, dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e di altri prodotti).

---

<sup>11</sup> Rientrano in tale categoria i gestori collettivi (UCITS, AIFM, EuVECA, EuSEF), le imprese di investimento e le banche che prestano il servizio di gestione di portafoglio, le imprese di assicurazione che mettono a disposizione gli IBIP, gli IORP, i fornitori di PEPP e i *manufacturer* di fondi pensione.

<sup>12</sup> Cioè le entità che svolgono il servizio di consulenza in materia di investimenti e in materia di IBIP.

## 2. IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Il decreto legislativo n. 191 del 5 novembre 2021<sup>13</sup>, in attuazione dell'art. 13 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*”, ha apportato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, TUF) le modifiche atte ad attuare, a livello di normazione primaria, la Direttiva CBDF e ad adeguare l'ordinamento domestico al Regolamento CBDF.

### 2.1 L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO CBDF: LA DISCIPLINA SULLE COMUNICAZIONI DI MARKETING

Più nello specifico, relativamente alla disciplina sulle comunicazioni di *marketing* contenuta nel Regolamento CBDF, la natura *self executing* dell'atto europeo e, conseguentemente, la diretta applicabilità dell'art. 4 del medesimo, relativo ai “*Requisiti per le comunicazioni di marketing*”, ha comportato la necessità di intervenire sul TUF al fine di specificare, nell'art. 101, comma 3, relativo a “*Attività pubblicitaria*”, che i poteri regolamentari già attribuiti alla Consob per l'individuazione dei criteri per lo svolgimento in Italia di pubblicità relativa a un'offerta al pubblico di prodotti finanziari non concernono gli OICR aperti (OICVM e FIA)<sup>14</sup>; ciò in quanto per tali strumenti i criteri per lo svolgimento dell'attività pubblicitaria discendono direttamente dall'art. 4 del Regolamento CBDF e dai relativi orientamenti definiti dall'ESMA<sup>15</sup>.

### 2.2 L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CBDF

Avuto riguardo all'attuazione della Direttiva CBDF, le modifiche di maggior rilievo apportate al TUF hanno riguardato gli aspetti che seguono<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Il decreto legislativo n. 191/2021 recante “*Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 e recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234*” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 30 novembre 2021.

<sup>14</sup> Per quanto riguarda i FIA chiusi, la potestà regolamentare della Consob era già esclusa dal medesimo comma 3 dell'art. 101 dove si fa riferimento alla “*pubblicità relativa a un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli*”.

<sup>15</sup> L'adeguamento alla disciplina europea in esame ha, inoltre, comportato la necessità di intervenire anche sul comma 4 dell'art. 101 (al fine di estendere i poteri interdittivi della Consob in tema di pubblicità anche alle ipotesi in cui la violazione sospettata o accertata riguardi la disciplina sulle comunicazioni di *marketing* contenuta nel Regolamento CBDF sia in caso di FIA chiusi che in caso di OICVM e FIA aperti) e sugli artt. 191, relativo a “*Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli*” e 191-ter relativo a “*Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti*”, al fine di prevedere la possibilità di sanzionare la violazione della disciplina europea sugli annunci pubblicitari prevista dal Regolamento CBDF commessa nell'ambito di un'offerta al pubblico avente ad oggetto, rispettivamente, FIA chiusi e OICR e FIA aperti. Per completezza si segnala che anche il comma 1 dell'art. 101 è stato modificato al fine di specificare che i poteri regolamentari già attribuiti alla Consob per la definizione delle modalità e dei termini per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità effettuata in Italia concernente un'offerta dovranno tener conto anche “*di quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1156*”, il quale prevede la possibilità per le autorità nazionali di acquisire le comunicazioni di *marketing* in anticipo rispetto alla diffusione delle stesse.

<sup>16</sup> Ulteriori modifiche di dettaglio sono state apportate al TUF ai seguenti fini:

## 2.2.1 La disciplina sulle local facilities

L'attuazione nell'ordinamento italiano della nuova disciplina sulle *local facilities* ha comportato la necessità di modificare i seguenti articoli del TUF:

- art. 42, relativo alla “*Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE*”, dove il comma 1 è stato emendato al fine di dettagliare in modo più articolato – in conformità alla disciplina europea sulle *local facilities* - la delega regolamentare alla Consob a disciplinare le strutture per gli investitori che gli OICVM UE devono mettere a disposizione in Italia, laddove la previgente formulazione del TUF faceva riferimento più genericamente, in conformità alla precedente disciplina al riguardo prevista nella Direttiva UCITS, al potere della Consob di determinare le modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori, avuto riguardo alle attività concernenti i pagamenti, il riacquisto e il rimborso delle quote;
- art. 44, relativo alla “*Commercializzazione di FIA non riservati*”, dove i commi 4 e 5 sono stati emendati al fine di conferire alla Consob la delega regolamentare sulla disciplina in materia di *local facilities* in relazione alla commercializzazione in Italia nei confronti di investitori al dettaglio sia di FIA italiani che di FIA UE e FIA non UE<sup>17</sup>.

## 2.2.2 La disciplina sulla cessazione della commercializzazione in uno Stato membro ospitante

La disciplina sulla cessazione della commercializzazione in uno Stato membro ospitante, introdotta dalla Direttiva CBDF nella Direttiva UCITS e nell'AIFMD, ha comportato la necessità modificare i seguenti articoli del TUF:

- art. 41, relativo alla “*Operatività transfrontaliera delle Sgr*”, dove il comma 2, lett. a) è stato emendato al fine di attribuire alla Banca d'Italia, in qualità di autorità competente sulla commercializzazione di OICVM da parte di gestori italiani in Stati UE diversi dall'Italia, la potestà regolamentare a disciplinare il ritiro della notifica relativa alla suddetta commercializzazione;
- art. 42, nel quale sono stati inseriti i nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater al fine di disciplinare la cessazione della commercializzazione di quote/azioni di OICVM UE commercializzate in Italia, riconoscendo la competenza, anche regolamentare, della Consob in qualità di autorità dello Stato membro ospitante e individuando i poteri di cui la Consob e

- 
- integrare, in linea con quanto previsto dall'Allegato IV dell'AIFMD come modificato dalla Direttiva CBDF, il contenuto della notifica nell'ambito della procedura per la commercializzazione di FIA in uno Stato membro diverso dall'Italia da parte di gestori italiani, includendo anche le informazioni concernenti i dettagli (compreso l'indirizzo) cui l'autorità dello Stato ospitante potrà inviare la fatturazione per il pagamento dei contributi di vigilanza, nonché le informazioni sulle *local facilities* da mettere a disposizione degli investitori *retail* (art. 43, comma 3, nuove lettere g-bis) e g-ter);
  - ridurre, al fine di recepire il nuovo termine al riguardo previsto nell'art. 32, par. 7, comma 2, della AIFMD, a quindici giorni il termine entro il quale la Consob e la Banca d'Italia possono disporre il divieto di apportare le modifiche alle informazioni e ai documenti trasmessi con la lettera di notifica (art. 43, comma 7).

<sup>17</sup> Un'ulteriore modifica derivante dalla disciplina in esame ha riguardato l'art. 190 del TUF, relativo a “*Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari*”, al fine di prevedere la possibilità di sanzionare anche la violazione della disciplina sulle *local facilities* applicabile in relazione alla commercializzazione di FIA italiani ad investitori *retail*.

la Banca d'Italia continuano a essere investite anche dopo la cessazione della commercializzazione;

- art. 43, relativo alla “*Commercializzazione di FIA riservati*”, nel quale:
  - a) sono stati inseriti i nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater al fine di disciplinare la cessazione, da parte di un gestore italiano, della commercializzazione di quote/azioni di FIA riservati in uno Stato UE diverso dall'Italia, riconoscendo alla Consob la competenza, anche regolamentare, sulla materia in esame;
  - b) sono stati inseriti i nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, al fine di disciplinare la cessazione della commercializzazione di FIA riservati in Italia da parte di GEFIA UE, riconoscendo alla Consob la competenza, anche regolamentare, in qualità di autorità dello Stato membro ospitante e individuando i poteri di cui la Consob e la Banca d'Italia continuano a essere investite anche dopo la cessazione della commercializzazione<sup>18</sup>.

### 2.2.3 La disciplina sulla pre-commercializzazione di FIA riservati

La nuova disciplina sulla pre-commercializzazione di FIA riservati introdotta nell'AIFMD ha reso necessario prevedere nel TUF un nuovo art. 42-bis, rubricato “*Pre-commercializzazione di FIA riservati*”, con il quale è stata recepita la su citata normativa come segue:

- nel comma 1 è stata introdotta la definizione di pre-commercializzazione in base alla quale detta attività si configura come la fornitura nei confronti di potenziali investitori professionali di informazioni e comunicazioni, aventi ad oggetto un FIA (o un comparto dello stesso) non ancora istituito, ovvero - se già istituito - per il quale non è stata espletata la procedura di notifica prevista dall'art. 43, commi 2 e 8, del TUF;
- nel comma 2 è stato sancito il divieto per la Sgr, in fase di svolgimento della suddetta attività in Italia o in altri Stati membri della UE, di presentare ai potenziali investitori informazioni che consentano a questi di impegnarsi a sottoscrivere le quote/azioni del FIA;
- nel comma 3 si prevede che, nel caso in cui sia fornita da parte di una Sgr una bozza di prospetto o di documento d'offerta, tali documenti non dovranno contenere informazioni tali da consentire di assumere scelte di investimento e dovranno recare la chiara indicazione che gli stessi non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere le quote del FIA e che le informazioni in essi contenute non sono complete e possono essere soggette a modifiche;
- nel comma 4 è previsto l'obbligo per il gestore di assicurare che gli investitori contattati nell'ambito del *pre-marketing* acquistino quote/azioni del FIA solo in un momento successivo all'espletamento della procedura di notifica;
- nei commi 5 e 6 è disciplinata la procedura da esperire nel caso in cui la Sgr svolga la pre-commercializzazione ed è individuata la Consob quale autorità competente dello Stato

---

<sup>18</sup> La nuova disciplina in tema di “de-notifica” ha comportato la necessità di modificare anche l'art. 190 del TUF, al fine di prevedere la sanzione anche in caso di violazione della stessa nell'ipotesi di cessazione della commercializzazione di un FIA in uno Stato UE diverso dall'Italia da parte di gestori italiani.

membro d'origine per l'attività di pre-commercializzazione svolta dalla Sgr sia in Italia che in altri Stati UE;

- nel comma 7 è disciplinata l'ipotesi in cui un GEFIA UE svolga la pre-commercializzazione in Italia, individuando nella Consob l'autorità competente dello Stato membro ospitante;
- nel comma 8 alla Consob è delegato il potere di adottare disposizioni di attuazione, sentita la Banca d'Italia, tese a recepire l'ulteriore normativa europea in materia non confluita nel TUF;
- nel comma 9 è disciplinata l'ipotesi in cui l'attività di pre-commercializzazione sia affidata ad un soggetto terzo, e viene delegato alla Consob di individuare i soggetti terzi ammessi a svolgere tale attività;
- nel comma 10 è prevista l'applicabilità del nuovo art. 42-*bis* anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni<sup>19</sup>.

### 3. LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI

Le modifiche al Regolamento Emittenti che si intendono sottoporre a consultazione con il presente documento perseguono l'obiettivo di:

- adeguare la normativa regolamentare di competenza della Consob alla Direttiva CBDF e al Regolamento CBDF;
- implementare il Regolamento SFDR e il Regolamento Tassonomia, con particolare riferimento all'informativa precontrattuale prevista nella documentazione d'offerta relativa agli OICR.

#### 3.1 MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO EMITTENTI AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CBDF E DEL REGOLAMENTO CBDF

Le modifiche al Regolamento Emittenti che si sottopongono a consultazione mirano ad attuare nella normativa regolamentare di competenza della Consob il c.d. *CBDF Package*, nell'ambito delle deleghe regolamentari attribuite all'Istituto dal TUF, come anche modificato dal citato d.lgs. n. 191/2021.

Nel rinviare alla allegata tabella (**allegato 1**) per l'esame analitico delle modifiche che si intendono apportare<sup>20</sup>, si rappresenta che le principali aree di intervento riguardano:

- la disciplina prevista con riferimento alle strutture per gli investitori che devono essere messe a disposizione in Italia in caso di commercializzazione nel nostro Paese di quote o azioni di OICVM UE o in caso di commercializzazione in Italia nei confronti di investitori al dettaglio sia di FIA italiani che di FIA UE. Con riferimento ai FIA si evidenzia che la

<sup>19</sup> L'introduzione nel TUF della nuova disciplina in tema di pre-commercializzazione ha comportato la necessità di modificare anche l'art. 190, comma 1, del TUF, al fine di prevedere la sanzione in caso di violazione della stessa.

<sup>20</sup> La tabella si compone di tre colonne: nella prima sono riportati i riferimenti alla normativa europea di pertinenza; nella seconda sono riportate le disposizioni del Regolamento Emittenti con evidenziate in barrato/grassetto le modifiche che si intendono apportare; la terza colonna contiene commenti alle susesposte modifiche.

disciplina sulle *local facilities* è stata prevista per la commercializzazione in Italia di FIA UE da parte di gestori italiani o di GEFIA UE, nonché di FIA italiani da parte di GEFIA UE. Più nello specifico, le disposizioni modificate concernono la commercializzazione in Italia:

- a) di quote o azioni di FIA UE riservati da parte di gestori italiani nelle fattispecie in cui la commercializzazione sia rivolta agli investitori non professionali individuati dall'art. 14 del D.M. n. 30/2015 (*cfr.* art. 28-*bis*);
  - b) di quote o azioni di FIA riservati italiani e UE gestiti dal GEFIA UE nelle fattispecie in cui la commercializzazione sia rivolta anche agli investitori non professionali individuati dall'art. 14 del D.M. n. 30/2015 (*cfr.* art. 28-*quater*);
  - c) nei confronti di investitori al dettaglio di FIA italiani e UE da parte di GEFIA UE (*cfr.* artt. 28-*septies* e 28-*novies*);
  - d) nei confronti di investitori al dettaglio di FIA UE da parte di gestori italiani (*cfr.* art. 28-*octies*);
- la disciplina sulla cessazione della commercializzazione, avuto riguardo alle seguenti fattispecie:
    - a) cessazione della commercializzazione in Italia, di quote o azioni di OICVM UE (*cfr.* nuovo art. 22-*bis*); di FIA riservati da parte di GEFIA UE (*cfr.* art. 28-*quater*, nuovo comma 6-*bis*); di FIA italiani e UE presso investitori al dettaglio da parte di GEFIA UE (*cfr.* nuovo art. 28-*novies*.1);
    - b) cessazione, da parte di un gestore italiano, della commercializzazione di quote/azioni di FIA in uno Stato UE diverso dall'Italia (*cfr.* nuovo art. 28-*ter*.1);
  - la disciplina sulla pre-commercializzazione di FIA riservati;
  - la disciplina sulle comunicazioni di *marketing* applicabile nell'ambito di un'offerta al pubblico relativa agli OICR.

Ferma restando la diretta applicabilità negli Stati membri del Regolamento CBDF, relativamente alla disciplina contenuta nella Direttiva CBDF, si osserva che la stessa non riconosce agli Stati membri opzioni normative da esercitare, per cui, in linea anche con il quadro normativo nazionale primario, come delineatosi a seguito delle modifiche apportate al TUF dal citato d.lgs. n. 191/2021, le modifiche al Regolamento Emittenti sottoposte alla consultazione recepiscono, nelle aree di competenza della Consob, la normativa europea sulla distribuzione transfrontaliera dei fondi non confluita nella legislazione primaria.

### 3.2 MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO EMITTENTI AI FINI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO SFDR E DEL REGOLAMENTO TASSONOMIA

Relativamente al Regolamento SFDR e al Regolamento Tassonomia, le modifiche che si intendono apportare al Regolamento Emittenti, concernenti gli obblighi di informativa precontrattuale in capo

ai gestori riferibili alla documentazione d'offerta, sono finalizzate a chiarire che, in base all'art. 6, par. 3, del Regolamento SFDR:

- per gli OICVM italiani e i FIA aperti non riservati, le informazioni di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR e le informazioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia sono incluse nel prospetto richiamato dagli artt. 17 e 27 del Regolamento Emittenti, redatto secondo lo Schema 1 di cui all'Allegato 1B al medesimo Regolamento;
- per i FIA chiusi non riservati, le informazioni di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR e le informazioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia sono fornite nel prospetto ai sensi del nuovo comma *5-bis* dell'art. 13-*bis*, del Regolamento Emittenti;
- per i FIA riservati gestiti da GEFIA italiani, le informazioni di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR e le informazioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia sono incluse nel documento d'offerta di cui all'art. 28 del Regolamento Emittenti, contenente le informazioni di cui all'Allegato 1D al medesimo Regolamento.

Pertanto, tenuto conto della diretta applicabilità negli Stati membri del Regolamento SFDR e del Regolamento Tassonomia, le modifiche che si ritiene di apportare in questa sede sono finalizzate a integrare le disposizioni regolamentari nazionali con le informazioni precontrattuali previste dai citati articoli dei due atti europei, nell'ottica di agevolare gli operatori che in questo modo potranno reperire nella normativa Consob il quadro degli obblighi ad essi imposti con riferimento alla documentazione d'offerta, anche relativamente all'informativa sulla sostenibilità di cui al Regolamento SFDR e al Regolamento Tassonomia.

REGOLAMENTO EMITTENTI	COMMENTO
<p>PARTE I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI</p> <p>Art. 1 (<i>Fonti normative</i>)</p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>w-quater.1</i>), <b>dell'articolo 6, comma 2</b>, dell'articolo 42, commi 1, e 3 e <b>4-bis</b>, <b>dell'articolo 42-bis, commi 8 e 9</b>, dell'articolo 43, commi 6, <b>7-ter</b>, e 8 e <b>8-bis</b>, dell'articolo 44, commi 4, <b>5, lettera e</b>), e 6, dell'articolo 45, comma 5, dell'articolo 46, commi 1 e 4, dell'articolo 91-bis, dell'articolo 95, commi 1 e 2, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98-ter, commi 1 e 3, dell'articolo 98-quater, comma 1, dell'articolo 98-quinquies, comma 2, dell'articolo 100, commi 3 e 4, dell'articolo 101, commi 1 e 3, dell'articolo 101-bis, commi 3-bis e 4-ter, dell'articolo 101-ter, commi 3 e 5, dell'articolo 102, comma 1, dell'articolo 103, comma 4, dell'articolo 104-ter, comma 3, dell'articolo 105, commi 3 e 3-bis, dell'articolo 106, commi 3, 3-bis, e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 108, comma 7, dell'articolo 112, dell'articolo 113-bis, dell'articolo 113-ter, commi 3 e 5, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7, 9 e 10, dell'articolo 114-bis, comma 3, dell'articolo 115, dell'articolo 116, commi 1 e 1-bis, dell'articolo 118-bis, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 124, dell'articolo 124-ter, dell'articolo 125-bis, comma 1, dell'articolo 125-ter, comma 2, dell'articolo 127, dell'articolo 127-quinquies, comma 2, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 135-ter, dell'articolo 135-sexies, dell'articolo 135-undecies, commi 2 e 5, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 147-ter, commi 1 e 1-ter, dell'articolo 148, commi 1-bis e 2, dell'articolo 148-bis, commi 1 e 2, dell'articolo 154-bis, comma 5-bis, dell'articolo 154-ter, comma 6,</p>	<p>Le modifiche apportate all'art. 1 tengono conto delle nuove deleghe regolamentari attribuite alla Consob dal TUF come modificato dal d.lgs. n. 191/2021, avuto riguardo ai seguenti aspetti della disciplina sulla distribuzione transfrontaliera dei fondi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) cessazione della commercializzazione in Italia di quote o azioni di OICVM UE (art. 42, comma 4-bis, del TUF);</li> <li>b) pre-commercializzazione di FIA riservati (art. 42-bis, commi 8 e 9, del TUF);</li> <li>c) cessazione da parte di gestori italiani della commercializzazione di quote o azioni di FIA in uno Stato membro UE diverso dall'Italia (art. 43, comma 7-ter, del TUF);</li> <li>d) cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di FIA gestiti da un GEFIA UE (art. 43, comma 8-bis, del TUF);</li> <li>e) disciplina sulle <i>local facilities</i> prevista per la commercializzazione in Italia nei confronti di investitori al dettaglio di FIA UE e FIA non UE (art. 44, comma 5, lett. e), del TUF).</li> </ul> <p>Ulteriori deleghe regolamentari concernenti la distribuzione transfrontaliera di fondi sono presenti negli articoli del TUF già citati nell'art. 1 del Regolamento Emittenti, avuto particolare riguardo alla disciplina sulle <i>local facilities</i> prevista per la</p>

<p>dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 7, dell'articolo 160, dell'articolo 165, comma 2, dell'articolo 165-<i>bis</i>, comma 3, dell'articolo 183, dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'articolo 11, comma 2, lettera <i>b</i>), della legge n. 262 del 28 dicembre 2005.</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>	<p>commercializzazione in Italia di OICVM UE (art. 42, comma 1, del TUF) e per la commercializzazione in Italia nei confronti di investitori al dettaglio di FIA italiani (art. 44, comma 4, del TUF).</p>
<p style="text-align: center;"><b>PARTE II</b> <b>APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA</b> <b>DI PRODOTTI FINANZIARI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> <b>Disposizioni generali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <i>(Definizioni e normativa applicabile)</i></p> <p>1. Nel presente Titolo si intendono per:</p> <p><i>a)</i> “offerta al pubblico”: l’offerta come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera <i>t</i>), del Testo unico;</p> <p><i>b)</i> “titoli”: i valori mobiliari individuati dall’articolo 2, lettera <i>a</i>), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi le quote o azioni di Oicr chiusi;</p> <p><i>c)</i> “regolamento prospetto”: il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017;</p> <p><i>d)</i> “disposizioni attuative”: gli atti delegati adottati dalla Commissione</p>	

europea ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;

***d-bis)* “Regolamento SFDR”: il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;**

***d-ter)* “Regolamento Tassonomia”: il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;**

*e)* “documento di esenzione”: il documento previsto dall’articolo 1, paragrafo 4, lettere *f)* e *g)*, e paragrafo 5, lettere *e)* e *f)*, del regolamento prospetto;

*f)* “domanda di approvazione”: la comunicazione con cui si chiede l’approvazione del prospetto ai sensi dell’articolo 94, comma 3, dell’articolo 94-*bis*, comma 1, e dell’articolo 113, comma 1, del Testo unico.

2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nel regolamento prospetto e nelle disposizioni attuative.

3. ... *omissis* ...

L’art. 3 viene modificato al fine di inserire nel comma 1 le nuove lettere *d-bis)* e *d-ter)* che richiamano rispettivamente il Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento (UE) 2019/2088) e il Regolamento relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (Regolamento (UE) 2020/852).

Capo II

Disposizioni riguardanti i titoli e gli altri prodotti finanziari  
diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

(...)

Art. 13-*bis*

(*Ulteriori disposizioni in tema di FIA chiusi*)

1. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.

2. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

*a)* l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi;

*b)* gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA;

***b-bis)* informazioni sulle strutture per gli investitori messe a disposizione in Italia ai sensi degli articoli 28-*bis*, comma 2-*bis*, 28-*quater*, comma 1, lettera *h-ter*), 28-*septies*, comma 3-*bis*, 28-*octies*, comma 2, lettera *a*), e 28-*novies*, comma 5-*bis*, qualora tali informazioni non siano già disponibili per gli investitori secondo le modalità previste dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA;**

*c)* gli specifici costi applicati in Italia;

L'art. 13-*bis* viene modificato al fine di:

- a)* prevedere nel comma 2 la nuova lett. *b-bis*) in base alla quale il modulo di sottoscrizione di quote o azioni di FIA chiusi deve contenere le informazioni sulle strutture per gli investitori messe a disposizione in Italia, qualora tali informazioni non siano disponibili per gli investitori secondo le modalità previste dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA.

La scelta di veicolare attraverso il modulo di sottoscrizione le informazioni inerenti le *local facilities*

d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta;

e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato;

f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.

3. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 20 del regolamento prospetto, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento prospetto, a parti del prospetto previamente pubblicato.

4. Nei casi in cui venga pubblicato un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 23 del regolamento prospetto, il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento al prospetto.

5. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.

**5-bis. Gli offerenti inseriscono nel prospetto le informazioni previste**

messe a disposizione degli investitori italiani si spiega alla luce del rilievo che tale disciplina, introdotta dalla Direttiva CBDF, riveste nell'ottica di garantire agli investitori l'accesso a tutte le informazioni che hanno diritto di ricevere quando sottoscrivono quote o azioni di un FIA;

b) prevedere un nuovo comma 5-bis che integra il contenuto

<p><b>dall'articolo 6 del Regolamento SFDR, nonché le informazioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 del medesimo regolamento nei casi ivi previsti, e le informazioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia, nei casi ivi previsti, secondo le norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.</b></p> <p>6. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA.</p> <p>7. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.</p>	<p>dell'informativa precontrattuale prevista per l'offerta di FIA chiusi con quanto richiesto dal Regolamento SFDR negli artt. 6, 7, 8 e 9, e dal Regolamento Tassonomia negli artt. 5, 6 e 7, in linea con l'art. 6, par. 3, del Regolamento SFDR (richiamato dai citati articoli del Regolamento Tassonomia) in base al quale l'informativa precontrattuale in esame, in caso di GEFIA, deve essere fornita nelle informazioni agli investitori di cui all'art. 23, par. 1, dell'AIFMD; pertanto, per i FIA chiusi non riservati, le informazioni di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR e le informazioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia, sono incluse nel prospetto secondo le norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea.</p>
<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR</p> <p style="text-align: center;">Sezione I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Nel presente Capo si intendono per:</p>	

a) “regolamento della Banca d'Italia”: il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia ai sensi del Testo unico;

b) ...*omissis*...

c) “regolamento ministeriale”: il regolamento previsto dall'articolo 39 del Testo unico;

d) “KIID”: il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICR, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell'Unione europea;

*d-bis*) “FIA aperto”: il FIA i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta del FIA;

*d-ter*) “FIA chiuso”: il FIA diverso da quello aperto;

*d-quater*) “investitori professionali”: i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del Testo unico e le categorie di investitori individuate dal regolamento ministeriale;

*d-quinquies*) “modifiche rilevanti”: le modifiche significative disciplinate dall'articolo 106 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;

***d-sexies*) “pre-commercializzazione di FIA riservati”: l'attività**

L'art. 14 viene modificato al fine di inserire nel comma 1 la nuova lett. *d-sexies*) che, con riferimento alla nozione di “pre-

<p><b>prevista dall'articolo 42-bis, comma 1, del Testo unico.</b></p> <p>1-bis. Ove non diversamente specificato, ai fini delle disposizioni di cui al presente Capo, valgono le disposizioni contenute nel Testo unico.</p>	<p>commercializzazione di FIA riservati”, rinvia a quanto previsto dal nuovo art. 42-bis, comma 1, del TUF secondo il quale “<i>La pre-commercializzazione di FIA riservati è la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell’UE, al fine di sondare l’interesse dei medesimi verso un FIA italiano o UE o un comparto non ancora istituiti o istituiti ma per i quali non è stata ancora avviata la procedura di notifica prevista dall’articolo 43, commi 2 e 8, nello Stato membro in cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale. In ogni caso, la pre-commercializzazione non costituisce mai un’offerta ai sensi dell’articolo 43, comma 1.</i>”.</p> <p>La nozione di “pre-commercializzazione” contenuta nel TUF ha recepito la nuova lett. (aea) del par. 1, art. 4, dell’AIFMD.</p> <p>La definizione contenuta nella nuova lett. <i>d-sexies</i>) è funzionale alla disciplina sulla pre-commercializzazione di FIA riservati che si introduce nel nuovo art. 28.1 del Regolamento Emittenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>(Obblighi generali)</i></p> <p>1. Fermi restando gli obblighi di consegna prima della sottoscrizione regolati dalle Sezioni successive, il prospetto d’offerta aggiornato e i documenti ad esso allegati sono consegnati gratuitamente all’investitore che ne faccia richiesta.</p> <p>2. Gli offerenti di quote o azioni di OICVM rendono disponibili nel proprio sito internet una versione aggiornata del KIID, del prospetto, della documentazione contabile nonché, ove non contenuti nel prospetto, del regolamento di gestione o dello statuto degli OICVM,</p>	

<p>consentendone l'acquisizione su supporto durevole.</p> <p><b>3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 22-bis, 28-quater, comma 6-bis, e 28-novies.1,</b> Gli offerenti di quote o azioni di OICR comunicano alla Consob i casi di cessazione o interruzione dell'offerta relativa a prospetti pubblicati, secondo le modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative.</p> <p>4. Per le offerte di quote o azioni di FIA italiani e UE chiusi, l'offerta ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto.</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>	<p>L'art. 15 viene modificato al fine di richiamare nel <u>comma 3</u> anche la disciplina sulla cessazione della commercializzazione in Italia di quote o azioni di OICVM UE e di FIA gestiti da un GEFIA UE.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione III OICVM UE</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 19-ter (Procedura di aggiornamento)</p> <p>1. Ove non diversamente previsto dal presente articolo, <b>almeno un mese prima di attuare le modifiche,</b> gli offerenti comunicano <del>tempestivamente</del> alla Consob, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative, le modifiche e gli aggiornamenti dei documenti previsti dall'articolo 19-bis, comma 3, lettere a) e b) descrivendo la modifica o gli aggiornamenti effettuati ovvero allegando la nuova versione del documento aggiornato o modificato. Si applica l'articolo 19-bis, comma 4.</p> <p>2. Con la stessa modalità e <b>nello stesso termine</b> previsti dal comma 1 gli offerenti comunicano preventivamente alla Consob le modifiche delle informazioni sugli accordi di commercializzazione contenute nella lettera di notifica o l'offerta in Italia di nuove classi di quote o azioni già</p>	<p>L'art. 19-ter viene modificato al fine di recepire nei <u>commi 1 e 2</u> il nuovo par. 8 dell'art. 93 della Direttiva UCITS secondo il quale gli OICVM UE devono informare sia l'autorità <i>home</i> che l'autorità <i>host</i> (e quindi la Consob) delle modifiche alle informazioni contenute nella lettera di notifica e delle modifiche relative alle categorie di azioni da commercializzare, almeno un mese prima di attuare le modifiche.</p>

<p>commercializzate.</p> <p>3. La comunicazione alla Consob degli aggiornamenti della documentazione contabile si intende assolta mediante la loro messa a disposizione sul sito internet dell'offerente.</p> <p>4. La comunicazione alla Consob degli aggiornamenti e delle modifiche previste dai commi 1 e 2 che comportino l'aggiornamento del KIID, del prospetto o del modulo di sottoscrizione si intendono assolte con il deposito dei predetti documenti effettuato ai sensi dell'articolo 20.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 19-<i>quater</i> (<i>Modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori</i> <b>Strutture a disposizione degli investitori</b>)</p> <p><del>1. L'offerente e il depositario definiscono le modalità per lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione agli OICVM indicati alla presente sezione, quali sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi, utilizzando intermediari a ciò abilitati aventi sede nell'Unione europea. L'OICVM UE mette a disposizione in Italia strutture per gli investitori con il compito di:</del></p> <p><b>a) eseguire gli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori connessi all'investimento in quote o azioni di OICVM UE, conformemente alle condizioni previste nella documentazione d'offerta;</b></p> <p><b>b) fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini previsti dalla lettera a) e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso;</b></p> <p><b>c) facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure</b></p>	<p>Le modifiche apportate all'art. 19-<i>quater</i> sono funzionali a recepire la disciplina sulle <i>local facilities</i> prevista dal nuovo art. 92 della Direttiva UCITS, sulla base della delega regolamentare attribuita alla Consob dall'art. 42, comma 1, del TUF come modificato dal d.lgs. n. 191/2021.</p> <p>Più nel dettaglio, all'art. 19-<i>quater</i>, applicabile alla commercializzazione in Italia di quote o azioni di OICVM UE, sono apportati i seguenti emendamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la <u>rubrica</u> dell'articolo non contiene più il riferimento alle "modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori" (terminologia che si ispirava alla precedente delega contenuta nel TUF, in conformità al previgente art. 92 della Direttiva UCITS);</li> <li>b) il <u>nuovo comma 1</u> individua i compiti che devono svolgere le strutture a disposizione degli investitori in linea con quanto previsto dalla fonte europea di riferimento;</li> </ul>

e ai meccanismi di trattamento dei reclami previsti dall'articolo 15 della direttiva 2009/65/CE, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti;

*d)* mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, la documentazione d'offerta prevista dall'articolo 20 e i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 21, la relazione annuale e semestrale nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICVM, e le informazioni relative al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o delle azioni dell'OICVM;

*e)* fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative alle strutture per gli investitori di cui al presente articolo;

*f)* agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia.

~~2. I rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICVM all'estero sono intrattenuti:~~

~~*a)* da una succursale dell'offerente insediata in Italia;~~

~~*b)* dalla SGR, insediata in Italia, gestore dell'OICVM;~~

~~*e)* da banche, insediate in Italia, abilitate alla funzione di intermediazione nei pagamenti;~~

~~*d)* da intermediari, insediati in Italia, incaricati del collocamento o della commercializzazione delle quote o azioni dell'OICVM.~~

**I compiti di cui al comma 1 possono essere svolti anche per via elettronica dall'OICVM UE o da un soggetto terzo nel rispetto della**

*c)* il nuovo comma 2 disciplina la fattispecie in cui i compiti di cui al comma 1 siano svolti da un soggetto terzo o dall'OICVM UE congiuntamente a un soggetto terzo;

**regolamentazione e della vigilanza concernenti i compiti da svolgere, o da entrambi. La nomina del soggetto terzo da parte dell'OICVM UE risulta da un contratto scritto nel quale sono specificati:**

**a) i compiti, tra quelli previsti dal comma 1, che non devono essere svolti dall'OICVM UE;**

**b) l'obbligo per l'OICVM UE di trasmettere al soggetto terzo tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento dei compiti ai sensi del comma 1.**

~~3. Le attività di cui al comma 2, ove non espletate da una succursale dell'offerente in Italia, sono disciplinate in apposite convenzioni stipulate con gli intermediari incaricati.~~ **Le informazioni e i documenti previsti dal comma 1 sono forniti in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, fatta eccezione per quanto previsto con riferimento al KIID dall'articolo 20, comma 4.**

~~4. Gli intermediari di cui al comma 2~~ **Le strutture per gli investitori di cui al comma 1** provvedono, nei confronti degli investitori stabiliti in Italia, all'adempimento degli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dall'articolo 51, commi 1, 2, 3, 4, limitatamente al richiamo all'articolo 67 del Regolamento (UE) 2017/565, e 5 e dall'articolo 60, commi 1, 2 e 3, limitatamente al richiamo all'articolo 59 del Regolamento (UE) 2017/565, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.

~~5. Nel caso in cui le quote o azioni di un OICVM siano commercializzate esclusivamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, i rapporti con gli investitori possono essere intrattenuti avvalendosi di tali tecniche, a condizione che le stesse assicurino agli~~

d) il nuovo comma 3 individua la lingua che deve essere utilizzata per fornire agli investitori le informazioni e i documenti previsti nel comma 1. Più nello specifico, in linea con quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti, si prevede la possibilità di ricorrere alla lingua italiana o a una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, fatta eccezione per il KIID che deve necessariamente essere pubblicato in italiano;

e) nel comma 4 l'adempimento degli obblighi ivi previsti è attribuito alle strutture a disposizione degli investitori;

f) il comma 5 viene abrogato, essendo già prevista nel comma 2 la possibilità che i compiti previsti in capo alle *local facilities* siano svolti per via elettronica;

<p><del>investitori stabiliti in Italia i medesimi servizi prestati dagli intermediari di cui al comma 3.</del></p> <p>6. Le disposizioni dei commi <b>1, 2, 3, e 4</b><del>e 5</del>, non si applicano agli OICVM la cui offerta in Italia è rivolta esclusivamente a investitori qualificati, come definiti dall'articolo 34-ter, comma 1, lettera b).</p> <p>7. Nel caso di OICVM ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato, gli offerenti assicurano agli investitori che acquistano le quote o azioni sul mercato secondario la possibilità di rimborso, tramite <del>gli intermediari abilitati</del> <b>le strutture per gli investitori di cui al comma 1</b>, a valere sul patrimonio degli stessi OICVM ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario della quota, secondo le modalità previste dal prospetto.</p>	<p>g) nel <u>comma 6</u> viene eliminato il richiamo al comma 5 oggetto di abrogazione e, attraverso il richiamo al comma 1 dell'articolo in esame, viene sancita la non applicabilità della disciplina sulle <i>local facilities</i> alle offerte in Italia rivolte esclusivamente agli investitori professionali;</p> <p>h) nel <u>comma 7</u> si prevede che il rimborso delle quote o azioni acquistate sul mercato secondario avvenga per il tramite delle strutture a disposizione degli investitori.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20 <i>(Pubblicazione in Italia della documentazione d'offerta)</i></p> <p>1. Per l'offerta di quote o azioni degli OICVM di cui alla presente Sezione, il prospetto e il KIID sono pubblicati in Italia al termine della procedura di notifica prevista dall'articolo 19-bis.</p> <p>2. Il KIID e il prospetto sono pubblicati, almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante:</p> <p>a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;</p> <p>b) messa a disposizione mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o nel sito internet degli offerenti, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto durevole.</p>	

3. Si applica l'articolo 16, comma 3.

4. Il KIID è pubblicato in lingua italiana. Il prospetto è pubblicato in italiano o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. La traduzione di tali documenti viene effettuata sotto la responsabilità dell'OICVM e riflette fedelmente il contenuto della versione in lingua originale.

5. Il modulo di sottoscrizione è depositato presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

a) l'obbligo di consegnare il KIID prima della sottoscrizione;

b) gli specifici costi applicati in Italia;

c) la denominazione del soggetto che cura l'offerta in Italia;

**c-bis) informazioni sulle strutture per gli investitori messe a disposizione in Italia ai sensi dell'articolo 19-quater, qualora tali informazioni non siano già disponibili per gli investitori secondo le modalità previste dal regolamento o dallo statuto dell'OICVM;**

d) l'indicazione dei comparti dell'OICVM offerti in Italia e delle relative classi;

e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso.

6. Il KIID in lingua italiana è consegnato gratuitamente all'investitore

L'art. 20 viene modificato al fine di prevedere nel comma 5 la nuova lett. c-bis) in base alla quale il modulo di sottoscrizione di quote o azioni di OICVM UE deve contenere le informazioni sulle strutture per gli investitori messe a disposizione in Italia, qualora tali informazioni non siano disponibili per gli investitori secondo le modalità previste dal regolamento o dallo statuto dell'OICVM.

La scelta di veicolare attraverso il modulo di sottoscrizione le informazioni inerenti le *local facilities* messe a disposizione degli investitori italiani da parte dell'OICVM UE si spiega alla luce del rilievo che tale disciplina, introdotta dalla Direttiva

<p>prima della sottoscrizione.</p> <p>7. Si applica l'articolo 15-<i>bis</i>, comma 4.</p> <p>(...)</p>	<p>CBDF, riveste nell'ottica di garantire agli investitori l'accesso a tutte le informazioni che hanno diritto di ricevere quando sottoscrivono quote o azioni di un OICVM UE.</p>
<p>Art. 22 (<i>Obblighi informativi</i>)</p> <p>1. Gli offerenti diffondono in Italia i documenti e le informazioni resi pubblici nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in tale Stato previste, salve le disposizioni dei commi 3 e 4.</p> <p><del>2. Le relazioni annuali e semestrali nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione e lo statuto degli OICVM sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, presso la succursale italiana dell'offerente ove esistente. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.</del></p> <p>3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICVM, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato con la medesima frequenza secondo modalità appropriate e idonee a garantire un'agevole consultazione della fonte e la pubblicità dell'informazione. L'obbligo di pubblicazione del valore della quota o azione dell'OICVM resta fermo anche per le offerte rientranti in uno dei casi previsti dall'articolo 34-<i>ter</i>.</p> <p>4. Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione sono pubblicati secondo le stesse modalità scelte per la pubblicazione ai sensi del comma 3. Tale disposizione non si applica nel caso in cui gli offerenti siano tenuti, ai sensi della normativa vigente nello Stato membro d'origine, dello statuto</p>	<p>La modifica apportata all'art. 22 consiste nell'abrogazione del <u>comma 2</u>, poiché, in base al nuovo comma 1, dell'art. 19-<i>quater</i>, rientra tra i compiti delle strutture che gli OICVM UE devono mettere a disposizione degli investitori in Italia rendere disponibili ai medesimi soggetti la relazione annuale e semestrale nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICVM.</p>

<p>o del regolamento dell'OICVM, a comunicare ai partecipanti gli avvisi di convocazione delle assemblee e di pagamento dei proventi.</p> <p>5. Gli offerenti comunicano tempestivamente ai partecipanti le variazioni delle informazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICVM, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICVM in misura complessivamente superiore al 20 per cento.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 22-bis</b> <i>(Cessazione della commercializzazione di OICVM UE)</i></p> <p><b>1. Nel caso previsto dall'articolo 42, comma 4-bis, del Testo unico, di cessazione in Italia della commercializzazione di quote o azioni di un OICVM UE, la Consob riceve dall'autorità dello Stato membro di origine dell'OICVM:</b></p> <p><b>a) la notifica prevista dall'articolo 42, comma 4-bis, del Testo unico;</b></p> <p><b>b) le eventuali modifiche apportate ai documenti previsti dall'articolo 19-bis, comma 3.</b></p>	<p>In attuazione della delega regolamentare attribuita alla Consob dall'art. 42, comma 4-bis, del TUF, viene introdotto il nuovo art. 22-bis che, con riferimento alla fattispecie della cessazione della commercializzazione in Italia di quote o azioni di OICVM UE, prevede che la Consob riceva dall'autorità dello Stato membro d'origine la notifica prevista dall'art. 93 bis, par. 2, della Direttiva UCITS, nonché le modifiche alla documentazione d'offerta prevista dall'art. 19-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 93 bis, par. 5, della Direttiva UCITS.</p>
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione V FIA italiani e UE aperti</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 <i>(Comunicazione alla Consob, redazione e pubblicazione della documentazione d'offerta)</i></p> <p>1. Ai fini dell'offerta al pubblico di FIA aperti di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene una sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dei presupposti necessari per</p>	

<p>l'avvio della stessa. Alla comunicazione sono altresì allegati il KIID e il prospetto. Il KIID è redatto in conformità alle disposizioni dell'Unione europea richiamate dall'articolo 14, comma 1, lettera <i>d</i>), ove compatibili. Il prospetto è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 17, comma 3, ove compatibile.</p> <p>1-<i>bis</i>. Ai FIA aperti italiani si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 15-<i>bis</i>, commi 1-<i>bis</i>, 2, 3 e 4, 16, commi 2, 3, 4 e 5, 17, commi 2 e 4, 17-<i>bis</i> e 18.</p> <p>1-<i>ter</i>. Ai FIA aperti UE si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 19-<i>quater</i>, <b>commi 4 e 7</b>, 20 e 21.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>3. ...<i>omissis</i>...</p> <p>4. ...<i>omissis</i>...</p> <p>5. ...<i>omissis</i>...</p>	<p>Nel <u>comma 1-<i>ter</i></u> il rinvio all'art. 19-<i>quater</i> viene circoscritto ai commi 4 e 7, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 28-<i>bis</i>, 28-<i>quater</i>, 28-<i>octies</i> e 28-<i>novies</i> che si sottopongono alla presente consultazione, in base alle quali la disciplina sulle <i>local facilities</i> viene espressamente richiamata con riferimento alla commercializzazione di FIA UE sia aperti che chiusi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 27-<i>bis</i></b> <i>(Obblighi informativi)</i></p> <p>1. Il valore unitario della quota o azione dei FIA disciplinati dalla presente sezione, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato con la medesima frequenza secondo modalità appropriate e idonee a garantire un'agevole consultazione della fonte e la pubblicità dell'informazione.</p> <p>2. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a</p>	

<p>conoscenza dei partecipanti dei FIA disciplinati dalla presente sezione, secondo le modalità indicate dal relativo prospetto.</p> <p>3. Ai FIA aperti italiani si applicano, altresì, gli obblighi informativi previsti dall'articolo 19, commi 1 e 2.</p> <p>4. Ai FIA aperti UE si applicano, altresì, ove compatibili, gli obblighi informativi previsti dall'articolo 22, commia <del>2</del>e 4.</p> <p>5. Fermo quanto previsto nei commi 1, 2 e 4, ulteriori documenti e informazioni resi pubblici nello Stato membro di origine del FIA UE, in conformità alla normativa di tale Stato, sono diffusi in Italia con le stesse modalità e nei medesimi termini.</p> <p>6. Gli obblighi previsti dal presente articolo possono essere assolti tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito. La Consob può di volta in volta richiedere l'utilizzo di particolari modalità di comunicazione ai partecipanti.</p>	<p>L'articolo viene modificato al fine di eliminare nel <u>comma 4</u> il riferimento al comma 2 dell'art. 22 del Regolamento Emittenti, abrogato a seguito dell'introduzione nell'art. 19-<i>quater</i> della disciplina sulle <i>local facilities</i> da mettere a disposizione degli investitori in Italia in caso di commercializzazione di quote o azioni di OICVM UE.</p> <p>Al riguardo, inoltre, si rappresenta che, come <i>infra</i> illustrato, anche per la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA è introdotta la disciplina sulle <i>local facilities</i>, nel caso in cui tale commercializzazione sia svolta nei confronti di investitori non professionali.</p>
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;"><b>Sezione V-bis.1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pre-commercializzazione di FIA presso investitori professionali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 28.1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Pre-commercializzazione di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf)</i></p> <p><b>1. La Sgr che svolge la pre-commercializzazione di FIA presso investitori professionali in Italia o in altri Stati dell'UE trasmette alla Consob la comunicazione prevista dall'articolo 42-bis, comma 5, del Testo unico, entro quattordici giorni dall'inizio della pre-commercializzazione.</b></p>	<p>Il nuovo art. 28.1 che si introduce, in attuazione della delega regolamentare attribuita alla Consob dall'art. 42-<i>bis</i>, commi 8 e 9, del TUF, completa, a livello di normazione secondaria, il recepimento della disciplina sulla pre-commercializzazione di FIA riservati al riguardo prevista nel nuovo art. 30 <i>bis</i> dell'AIFMD, con riferimento alla fattispecie in cui sia un gestore italiano a svolgere la pre-commercializzazione in Italia o in altro Stato UE.</p> <p>Più nello specifico:</p> <p>a) nel <u>comma 1</u> si prevede che la comunicazione, relativa</p>

**2. La comunicazione prevista dal comma 1 è redatta su supporto cartaceo o per via elettronica e contiene le informazioni indicate dall'articolo 42-bis, comma 5, del Testo unico. La Consob può dettare istruzioni operative al riguardo.**

**3. Eventuali sottoscrizioni di quote o azioni di FIA effettuate da investitori professionali entro diciotto mesi dall'inizio dello svolgimento dell'attività di pre-commercializzazione sono considerate come il risultato della commercializzazione quando tali sottoscrizioni hanno ad oggetto le quote o le azioni del FIA indicato nelle informazioni fornite nell'ambito della pre-commercializzazione o del FIA istituito a seguito della suddetta attività. In tal caso si applicano gli articoli 28-bis e 28-ter.**

**4. Ai sensi dell'articolo 42-bis, comma 9, del Testo unico, l'attività di pre-commercializzazione per conto di una Sgr può essere svolta unicamente dai seguenti soggetti terzi:**

**a) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d-quater), del Testo unico;**

**b) una banca ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d-quinquies), del Testo unico;**

alla pre-commercializzazione, prevista dall'art. 42-bis, comma 5, del TUF, debba essere trasmessa alla Consob entro quattordici giorni dall'inizio dell'attività di pre-commercializzazione, in linea con quanto previsto dall'art. 30 bis, par. 2, comma 3, dell'AIFMD;

b) il comma 2 individua le modalità di trasmissione della comunicazione prevista dal comma 1, in linea con quanto stabilito dall'art. 30 bis, par. 2, comma 3, dell'AIFMD e riconoscendo alla Consob la possibilità di dettare al riguardo istruzioni operative;

c) il comma 3, nell'individuare la fattispecie in presenza della quale la sottoscrizione da parte di investitori professionali di quote o azioni di un FIA è considerata il risultato della commercializzazione svolta dal gestore, stabilisce che le sottoscrizioni del FIA effettuate entro diciotto mesi dall'inizio dello svolgimento della pre-commercializzazione concernente tale FIA sono considerate il risultato della commercializzazione, richiedendosi dunque l'espletamento della procedura di notifica. Il comma in commento risulta recepire quanto previsto dall'art. 30 bis, par. 2, comma 2, dell'AIFMD;

d) il comma 4 individua i soggetti che possono svolgere l'attività di pre-commercializzazione per conto di un gestore, in linea con quanto previsto dall'art. 30 bis, par. 3, dell'AIFMD;

<p>c) una Sgr, una società di gestione UE, un GEFIA UE;</p> <p>d) un agente collegato ai sensi dell'articolo 1, comma 5-septies.2, del Testo unico.</p> <p><b>5. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.</b></p>	<p>e) infine, il <u>comma 5</u>, conformemente a quanto previsto dall'art. 42-bis, comma 10, del TUF, prevede che l'articolo in esame si applichi, oltre che alle Sgr, anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione V-ter Procedure per la commercializzazione di FIA nei confronti di investitori professionali nell'Unione europea</p> <p style="text-align: center;">Art. 28-bis (Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf)</p> <p>1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione in Italia delle quote di FIA italiani riservati e FIA UE, dalla stessa gestiti, trasmette preventivamente alla Consob una lettera di notifica per ciascun FIA che intende commercializzare.</p> <p>2. La lettera di notifica prevista dal comma 1 è redatta secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob e contiene la documentazione e le informazioni indicate dall'articolo 43, comma 3, <b>lettere a), b), c), d), e), f) e g)</b>, del Testo unico, compreso il documento di offerta indicato nell'articolo 28, comma 1, <b>fermo restando quanto previsto nel comma 2-bis</b>.</p> <p>Si applica l'articolo 28, comma 6-bis.</p>	<p>L'art. 28-bis viene modificato al fine di:</p> <p>a) chiarire nel <u>comma 2</u> che la lettera di notifica che i gestori italiani devono trasmettere alla Consob per la commercializzazione in Italia di FIA italiani riservati e FIA UE non contiene le informazioni concernenti i dettagli (compreso l'indirizzo) cui l'autorità dello Stato ospitante potrà inviare la fatturazione per il pagamento dei contributi di vigilanza, nonché le informazioni sulle <i>local facilities</i> da mettere a disposizione degli investitori <i>retail</i>, previste dall'art. 43, comma 3, lettere <i>g-bis) e g-ter)</i>, del TUF che, infatti, non vengono richiamate nel</p>

**2-bis. Nel caso in cui la commercializzazione di FIA UE sia rivolta alle categorie di investitori individuate dal regolamento ministeriale, la lettera di notifica contiene, altresì, le informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall'articolo 44 del Testo unico che la Sgr mette a disposizione in Italia con il compito di:**

**a) eseguire gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso impartiti dagli investitori del FIA, conformemente alle condizioni previste nei documenti del FIA;**

**b) fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini previsti dal numero 1) e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso;**

**c) facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nel FIA in Italia;**

**d) mettere a disposizione degli investitori la relazione annuale e le informazioni previste dall'articolo 23, della direttiva 2011/61/UE, affinché gli stessi possano prenderne visione e ottenerne una copia;**

**e) fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative alle strutture per gli investitori di cui alla presente lettera;**

**f) agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia.**

**2-ter. I compiti di cui al comma 2-bis possono essere svolti anche per via elettronica dalla Sgr o da un soggetto terzo nel rispetto della**

comma in esame, fermo restando quanto previsto nel comma successivo, di nuova introduzione;

b) prevedere nel nuovo comma 2-bis la disciplina sulle *local facilities* nell'ipotesi in cui la commercializzazione in Italia di FIA UE sia svolta da gestori italiani nei confronti di quegli investitori non professionali, rientranti nella categoria di investitori prevista dal D.M. n. 30/2015, nei confronti dei quali possono essere commercializzati FIA riservati. Tale previsione è in linea con la disciplina al riguardo dettata nell'art. 28-*quater* e nell'art. 28-*octies*.

Il nuovo comma 2-bis, oltre a integrare il contenuto della lettera di notifica con le informazioni relative alle strutture da mettere a disposizione degli investitori, individua i compiti delle stesse;

c) disciplinare, nel nuovo comma 2-ter, la fattispecie in cui i compiti delle strutture siano svolti da un soggetto terzo o

**regolamentazione e della vigilanza concernenti i compiti da svolgere, o da entrambi. La nomina del soggetto terzo da parte della Sgr risulta da un contratto scritto nel quale sono specificati:**

**a) i compiti, tra quelli previsti dal comma 2-bis, che non devono essere svolti dalla Sgr;**

**b) l'obbligo per la Sgr di trasmettere al soggetto terzo tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento dei compiti ai sensi del comma 2-bis.**

**2-quater. Le informazioni e i documenti previsti dal comma 2-bis sono forniti in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, fatta eccezione per quanto previsto con riferimento al KIID dall'articolo 20, comma 4.**

**2-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.**

**2-sexies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies si applicano anche all'offerta di FIA che ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell'articolo 34-ter.**

3. La Consob, ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 43, comma 4, del Testo unico, trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia la documentazione e le informazioni di cui al comma 2.

4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, nei venti giorni lavorativi successivi al ricevimento del fascicolo di notifica completo, comunica, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, lettera a), del Testo unico, alla Sgr il provvedimento per l'avvio della commercializzazione. Entro dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento del fascicolo, la Consob comunica

dalla Sgr congiuntamente a un soggetto terzo;

d) individuare, nel nuovo comma 2-quater, la lingua che deve essere utilizzata per fornire agli investitori le informazioni e i documenti previsti nel comma 2-bis);

e) specificare, nel nuovo comma 2-quinquies, che rimane ferma la disciplina sulle *local facilities* prevista nell'art. 26 del Regolamento (UE) 2015/760 (Regolamento ELTIF);

f) prevedere nel nuovo comma 2-sexies l'applicabilità della disciplina sulle *local facilities* anche nell'ipotesi in cui l'offerta ricada in uno dei casi di esenzione di cui all'art. 34-ter del RE;

alla Sgr l'incompletezza dello stesso e il conseguente mancato avvio del termine indicato dal primo periodo.

5. In caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la Consob inoltra, altresì, il provvedimento previsto dal comma 4 anche all'autorità competente dello Stato d'origine del FIA.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, del Testo unico, le modifiche rilevanti della documentazione e delle informazioni di cui al comma 2 diventano efficaci trascorsi ~~trenta~~ **quindici** giorni dalla ricezione da parte della Consob della relativa documentazione.

7. Se, a seguito della modifica pianificata, la gestione dei FIA di cui al presente articolo non risultasse conforme alle norme dell'Unione europea o alle relative disposizioni di attuazione o la Sgr non dovesse rispettare più le stesse, la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze, informano quest'ultima che non può attuare la modifica, dandosi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti.

8. Se, nonostante il diniego di cui al comma 7, la modifica è attuata ovvero nel caso in cui dalla modifica non pianificata derivino le conseguenze previste dal medesimo comma 7, la Consob e la Banca d'Italia adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti indicati dall'articolo 54, comma 1, del Testo unico, ivi compreso il divieto di commercializzazione, dandosene reciproca comunicazione.

9. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.

10. Nel caso di FIA *feeder*, la commercializzazione prevista nel presente articolo è consentita a condizione che anche il FIA master sia un FIA italiano riservato o un FIA UE e che sia gestito da una Sgr, da una Sicav,

g) ridurre nel comma 6 da trenta a quindici giorni - decorrenti dalla ricezione da parte della Consob della relativa documentazione - il termine entro il quale diventano efficaci le modifiche alla documentazione e alle informazioni contenute nella lettera di notifica. Tale modifica è in linea con l'art. 43, comma 7, del TUF che, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, par. 7, comma 2, dell'AIFMD, prevede un termine di quindici giorni entro il quale la Consob e la Banca d'Italia possono disporre il divieto delle modifiche rilevanti; tali modifiche non sono dunque efficaci fintantoché è possibile l'adozione di un provvedimento di divieto da parte delle due autorità.

<p>da una Sicaf o da un GEFIA UE che abbia espletato la procedura prevista dall'articolo 28-<i>quater</i> per la commercializzazione in Italia.</p> <p>11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai gestori indicati dall'articolo 35-<i>undecies</i> del Testo unico.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 28-ter</i> (Commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf)</p> <p>1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione, in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, delle quote di FIA italiani e FIA UE dalla stessa gestiti, trasmette preventivamente alla Consob una lettera di notifica per ciascun FIA che intende commercializzare.</p> <p>2. La lettera di notifica contiene la documentazione e le informazioni indicate dall'articolo 43, comma 3, <b>lettere a), b), c), d), e), f), g) e g-bis</b>), del Testo unico, compreso il documento di offerta indicato nell'articolo 28, comma 1. <b>Le informazioni indicate dall'articolo 43, comma 3, lettera g-ter), del Testo unico sono fornite nel caso in cui la commercializzazione sia rivolta a investitori al dettaglio che, in base alla legislazione dello Stato UE ospitante, possono accedere ai FIA riservati.</b></p> <p>3. Al caso previsto dal comma 1, si applica l'articolo 28-<i>bis</i>, comma 3.</p> <p>4. La Sgr avvia la commercializzazione dopo la ricezione della comunicazione della Consob di avvenuta trasmissione, all'autorità competente dello Stato dell'UE in cui essa intende avviare la commercializzazione del FIA, del fascicolo di notifica completo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, lettera b), del Testo unico. Si applica l'articolo 28-<i>bis</i>, comma 4, ultimo periodo.</p>	<p>L'art. 28-<i>ter</i> viene modificato al fine di:</p> <p>a) prevedere, nel <u>comma 2</u>, che la lettera di notifica che i gestori italiani devono trasmettere alla Consob qualora intendano avviare la commercializzazione di FIA in uno Stato UE diverso dall'Italia, deve contenere anche le informazioni di cui all'art. 43, comma 3, lett. <i>g-bis</i>), del TUF, ossia i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle autorità <i>host</i>. Nel caso in cui la commercializzazione nello Stato UE diverso dall'Italia sia rivolta a investitori al dettaglio che, in base alla legislazione di detto Stato, possono accedere ai FIA riservati, la lettera di notifica dovrà contenere anche le informazioni relative alle strutture a disposizione degli investitori al dettaglio;</p>

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28-*bis*, commi 6, 7 e 8, la Consob informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro ospitante della Sgr dei provvedimenti adottati in ordine alle modifiche rilevanti ivi previste. **Se dalle modifiche non derivano le conseguenze previste dall'articolo 28-*bis*, comma 7, la Consob informa entro trenta giorni l'autorità competente dello Stato membro ospitante della Sgr di tali modifiche.**

6. Si applica l'articolo 28-*bis*, commi 9 e 10.

7. La Sgr, che già commercializzi in Italia quote di FIA italiani riservati e FIA UE dalla stessa gestiti e che intenda avviare la commercializzazione prevista dal comma 1, trasmette preventivamente alla Consob una lettera di notifica, che attesta la validità delle informazioni e della documentazione già trasmesse alla Consob ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 1, procedendo, se del caso, ad un loro aggiornamento **e che contiene le ulteriori informazioni previste dall'articolo 43, comma 3, lettere g-*bis*) e g-*ter*), del Testo unico, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.**

8. Nel caso previsto dal comma 7, si applicano i commi 3, 4 e 5.

b) recepire, nel comma 5, quanto previsto dall'art. 32, par. 7, comma 3, dell'AIFMD, in ordine alla necessità da parte dell'autorità *home* di informare l'autorità *host* nel caso in cui le modifiche rilevanti della documentazione e delle informazioni trasmesse con la lettera di notifica non presentino ripercussioni negative in ordine alla conformità della gestione del FIA rispetto alle norme dell'Unione europea o alle relative disposizioni di attuazione o in ordine all'osservanza delle medesime da parte del gestore.

Relativamente al comma in esame, si evidenzia, altresì, che il riferimento ai "*provvedimenti adottati in ordine alle modifiche*" risulta idoneo a ricomprendere in tale categoria le due fattispecie ora previste dall'art. 32, par. 7, commi 1 e 2, dell'AIFMD, concernenti la comunicazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante della Sgr del divieto di attuare la modifica e dei provvedimenti assunti *ex art.* 54 del TUF;

c) integrare nel comma 7 il contenuto della lettera di notifica ivi prevista nel senso specificato nel comma 2, anche nell'ipotesi in cui la commercializzazione in uno Stato UE diverso dall'Italia avvenga da parte di un gestore italiano che già commercializza in Italia i FIA.

**Art. 28-ter.1**

*(Cessazione della commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf)*

**1. La Sgr che commercializza quote o azioni di alcuni o di tutti i suoi FIA in uno Stato UE diverso dall'Italia e che intende cessare la commercializzazione di tali quote o azioni in detto Stato UE, invia una notifica alla Consob con la quale ritira la precedente notifica di cui all'articolo 28-ter, commi 1 e 7, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

**a) ad eccezione del caso di FIA chiusi o di fondi di investimento europei a lungo termine, la Sgr rivolge individualmente a tutti gli investitori dello Stato membro ospitante in cui intende cessare la commercializzazione, direttamente o tramite intermediari finanziari, un'offerta di riacquisto o di riscatto totalitaria, senza costi né spese, delle quote o azioni del FIA detenute dagli stessi. L'offerta è pubblicamente disponibile per almeno trenta giorni lavorativi;**

**b) la Sgr rende pubblica l'intenzione di cessare la commercializzazione nello Stato membro ospitante tramite un supporto pubblicamente disponibile, anche attraverso mezzi elettronici, di uso comune per la commercializzazione del FIA e appropriato al tipico investitore del medesimo. La Consob può dettare istruzioni operative al riguardo;**

**c) tutti i contratti o gli accordi conclusi dalla Sgr con intermediari finanziari o delegati sono modificati o cessano di avere efficacia dalla data in cui perviene alla Consob la notifica prevista dal presente comma, al fine di evitare qualunque nuova e ulteriore**

Viene introdotto l'art. 28-ter.1 al fine di disciplinare la cessazione della commercializzazione di FIA da parte di gestori italiani in uno Stato UE diverso dall'Italia, conformemente alla delega regolamentare attribuita alla Consob dall'art. 43, comma 7-ter, del TUF e in linea con quanto previsto dal nuovo art. 32 bis dell'AIFMD.

Più nello specifico:

- a) nel comma 1 si prevede che per procedere alla cessazione della suddetta commercializzazione è necessario presentare alla Consob una notifica, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 1) la Sgr deve rivolgere agli investitori dello Stato ospitante in cui intende cessare la commercializzazione un'offerta di riacquisto (c.d. *blanket offer*) o di riscatto totalitaria, senza costi né spese, delle quote del fondo detenute dagli stessi (tale offerta non è richiesta in caso di FIA chiusi o in caso di fondi ELTIF); 2) deve essere resa pubblica l'intenzione di cessare la commercializzazione dei fondi nello Stato ospitante; 3) tutti i contratti conclusi con intermediari finanziari o delegati devono essere modificati o risolti dalla data in cui la lettera di "de-notifica" perviene alla Consob, al fine di evitare qualunque nuova e ulteriore attività di offerta nel Paese ospitante;

**attività di offerta o di collocamento nello Stato membro ospitante delle quote o azioni del FIA per il quale cessa la commercializzazione.**

**2. La notifica che la Sgr invia alla Consob ai sensi del comma 1 individua il FIA per il quale si intende cessare la commercializzazione e lo Stato membro ospitante nel quale si intende cessare la commercializzazione e attesta che sono soddisfatte le condizioni previste dal comma 1, lettere a), b) e c). La Consob può dettare istruzioni operative al riguardo. Dalla data in cui perviene alla Consob tale notifica, la Sgr cessa ogni offerta o collocamento, nuovi o ulteriori, nello Stato membro indicato nella notifica, delle quote o azioni del FIA per il quale intende cessare la commercializzazione.**

**3. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia la notifica di cui al comma 1.**

**4. Nei trentasei mesi successivi alla data prevista dal comma 1, lettera c), la Sgr non svolge l'attività di pre-commercializzazione prevista dall'articolo 42-bis, del Testo unico, nello Stato UE individuato nella notifica di cui al comma 1, con riferimento alle quote o azioni del FIA per il quale ha cessato la commercializzazione o in relazione ad analoghe strategie o idee di investimento.**

**5. La Sgr fornisce, attraverso mezzi elettronici o altri mezzi di comunicazione a distanza, agli investitori dello Stato membro ospitante indicato nella notifica di cui al comma 1 che hanno**

- b) il comma 2, oltre a stabilire il contenuto della lettera di notifica, prevede che dalla data in cui perviene alla Consob la “de-notifica”, la Sgr cessa ogni offerta o collocamento dei FIA in questione nello Stato ospitante interessato dalla procedura;
- c) il comma 3 prevede che la notifica venga trasmessa tempestivamente dalla Consob alla Banca d'Italia, in virtù del ruolo che tale autorità riveste nel procedimento di avvio della commercializzazione *ex art.* 43, comma 4, del TUF;
- d) nel comma 4 viene sancito il divieto per la Sgr di svolgere, nei trentasei mesi successivi alla “de-notifica”, attività di pre-commercializzazione con riferimento ai FIA per i quali è cessata la commercializzazione nello Stato ospitante interessato dalla procedura in esame;
- e) il comma 5 prevede l'obbligo per la Sgr di trasmissione agli investitori dello Stato ospitante che hanno mantenuto l'investimento e alla Consob della documentazione e delle informazioni ivi previste. Trattandosi, ovviamente, di documentazione non di natura precontrattuale, le informazioni previste dall'art. 23 dell'AIFMD che rilevano in questa sede attengono all'informativa *ex post* da-fornire su base periodica alla luce della disciplina al

**mantenuto l'investimento nelle quote o azioni del FIA e alla Consob i seguenti documenti e informazioni:**

**a) la relazione annuale;**

**b) le informazioni previste dall'articolo 23, della direttiva 2011/61/UE.**

**6. La Consob trasmette all'autorità competente dello Stato membro identificato nella notifica di cui al comma 1 le eventuali modifiche ai seguenti documenti e informazioni:**

**a) il regolamento e lo statuto del FIA;**

**b) l'identità del depositario del FIA;**

**c) una descrizione del FIA;**

**d) l'indicazione dello Stato d'origine del FIA master se il FIA oggetto di commercializzazione è un FIA feeder;**

**e) il documento di offerta e le altre informazioni previste dall'articolo 28;**

**f) le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), del Testo unico.**

**7. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.**

riguardo prevista dal D.M. n. 30/2015 e dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia;

f) il comma 6 prevede che la Consob trasmetta all'autorità dello Stato ospitante in cui è cessata la commercializzazione le modifiche ai documenti e alle informazioni ivi previste;

g) il comma 7 sancisce l'applicabilità della disciplina in esame anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.

Art. 28-*quater*

(Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA del GEFIA UE)

1. La commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani riservati e FIA UE gestiti da un GEFIA UE, è preceduta dall'invio alla Consob, da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA, del fascicolo di notifica completo relativo a ciascun FIA oggetto di commercializzazione che comprende:

a) la lettera di notifica corredata del programma di attività che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA;

b) il regolamento o lo statuto del FIA;

c) le informazioni sul depositario del FIA;

d) la descrizione del FIA, con particolare riferimento alla strategia e agli obiettivi di investimento;

e) l'indicazione dello Stato d'origine del FIA *master* se oggetto di commercializzazione è un FIA *feeder*;

f) un documento contenente le informazioni previste dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE;

g) l'indicazione degli Stati membri in cui il GEFIA intende commercializzare presso investitori professionali le quote o le azioni del FIA;

h) una descrizione delle modalità previste per la commercializzazione delle quote o azioni del FIA e delle cautele adottate al fine di impedire la commercializzazione nei confronti di investitori al dettaglio;

***h-bis*) i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili dalla Consob;**

***h-ter*) nel caso in cui la commercializzazione sia rivolta alle categorie di investitori individuate dal regolamento ministeriale, le informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall'articolo 44 del Testo unico che il GEFIA UE mette a disposizione in Italia con il compito di:**

**1) eseguire gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso impartiti dagli investitori del FIA, conformemente alle condizioni previste nei documenti del FIA;**

**2) fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini previsti dal numero 1) e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso;**

**3) facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nel FIA in Italia;**

**4) mettere a disposizione degli investitori la relazione annuale e le informazioni previste dall'articolo 23, della direttiva 2011/61/UE, affinché gli stessi possano prenderne visione e ottenerne una copia;**

**5) fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative alle strutture per gli investitori di cui alla presente lettera;**

**6) agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia.**

**1-bis. I compiti di cui al comma 1, lettera *h-ter*), possono essere svolti**

L'art. 28-*quater* viene modificato al fine di:

- a) prevedere, nel comma 1, le nuove lettere *h-bis*) e *h-ter*), in base alle quali il fascicolo di notifica che l'autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA deve trasmettere alla Consob nel caso in cui debbano essere commercializzate in Italia quote o azioni di FIA gestiti da un GEFIA UE, deve contenere anche la documentazione e le informazioni concernenti i dettagli (compreso l'indirizzo) cui la Consob potrà inviare la fatturazione per il pagamento dei contributi di vigilanza, nonché le informazioni sulle *local facilities* da mettere a disposizione degli investitori non professionali individuati dall'art. 14 del D.M. n. 30/2015, qualora la commercializzazione sia rivolta anche a tali soggetti.

L'integrazione del fascicolo di notifica con la documentazione e le informazioni di cui alle nuove lettere *h-bis*) e *h-ter*) deriva dalle modifiche apportate dalla Direttiva CFDF all'Allegato IV all'AIFMD. Tale Allegato infatti prevede che la notifica che il GEFIA deve trasmettere alla propria autorità contenga anche i dettagli (compreso l'indirizzo) cui l'autorità dello Stato ospitante potrà inviare la fatturazione per il pagamento dei contributi di vigilanza, nonché le informazioni sulle *local facilities*. Il fascicolo di notifica completo (contenente quindi anche tali informazioni) deve poi essere trasmesso, ai sensi dell'art. 32 dell'AIFMD, all'autorità dello Stato ospitante.

La nuova lettera *h-ter*), oltre a integrare il contenuto del fascicolo di notifica con le informazioni relative alle strutture da mettere a disposizione degli investitori,

anche per via elettronica dal GEFIA UE o da un soggetto terzo nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza concernenti i compiti da svolgere, o da entrambi. La nomina del soggetto terzo da parte del GEFIA UE risulta da un contratto scritto nel quale sono specificati:

**a) i compiti, tra quelli previsti dal comma 1, lettera *h-ter*), che non devono essere svolti dal GEFIA UE;**

**b) l'obbligo per il GEFIA UE di trasmettere al soggetto terzo tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento dei compiti ai sensi del comma 1, lettera *h-ter*).**

**1-ter.** Le informazioni e i documenti previsti dal comma 1, lettera *h-ter*) sono forniti in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, fatta eccezione per quanto previsto con riferimento al KIID dall'articolo 20, comma 4.

**1-quater.** Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

**1-quinquies.** Le disposizioni dei commi 1, lettera *h-ter*), 1-bis, 1-ter e 1-quater si applicano anche all'offerta di FIA che ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell'articolo 34-ter.

2. Unitamente alla lettera di notifica, l'autorità dello Stato membro di origine trasmette alla Consob l'attestato da cui risulta che il GEFIA è autorizzato a gestire, nello Stato membro di origine, FIA aventi strategie di investimento e caratteristiche analoghe a quelle del FIA oggetto di notifica. Tutti i documenti sono forniti in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti finanziari internazionali.

individua i compiti delle stesse;

b) disciplinare, nel nuovo comma 1-bis, la fattispecie in cui i compiti delle strutture siano svolti da un soggetto terzo o dal GEFIA UE congiuntamente a un soggetto terzo;

c) individuare, nel nuovo comma 1-ter, la lingua che deve essere utilizzata per fornire agli investitori le informazioni e i documenti previsti nel comma 1, lett. *h-ter*);

d) specificare, nel nuovo comma 1-quater, che rimane ferma la disciplina sulle *local facilities* prevista nell'art. 26 del Regolamento (UE) 2015/760 (Regolamento ELTIF);

e) prevedere nel nuovo comma 1-quinquies l'applicabilità della disciplina sulle *local facilities* anche nell'ipotesi in cui l'offerta ricada in uno dei casi di esenzione di cui all'art. 34-ter del RE;

3. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella lettera di notifica e i documenti alla stessa allegati.

4. Fermo restando il completamento della procedura prevista dall'articolo 41-ter, del Testo unico, i GEFIA UE iniziano la commercializzazione dei FIA in Italia a partire dal momento in cui ricevono dall'autorità dello Stato membro di origine la comunicazione di avvenuta trasmissione alla Consob del fascicolo di notifica e dell'attestato di cui al comma 2.

5. In caso di modifiche previste dai commi 6, 7 e 8, dell'articolo 28-bis, la Consob trasmette alla Banca d'Italia, non appena ricevuti, i provvedimenti assunti dall'autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA.

6. Si applica, ove compatibile, l'articolo 28-bis, comma 10.

**6-bis. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 43, comma 8-bis, del Testo unico, il GEFIA UE cessi la commercializzazione in Italia delle quote o azioni di FIA dal medesimo gestiti, la Consob riceve dall'autorità dello Stato membro di origine del GEFIA:**

**a) la notifica prevista dall'articolo 43, comma 8-bis, del Testo unico e trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e l'eventuale documentazione allegata;**

**b) le eventuali modifiche ai documenti e alle informazioni di cui all'Allegato IV, alla direttiva 2011/61/UE, lettere da b) a f).**

f) prevedere, nel nuovo comma 6-bis, in attuazione della delega regolamentare attribuita alla Consob dall'art. 43, comma 8-bis, del TUF, che, con riferimento alla fattispecie della cessazione della commercializzazione in Italia di quote o azioni di GEFIA UE, la Consob riceva dall'autorità dello Stato membro d'origine del GEFIA la notifica prevista dall'art. 32 bis, par. 2 e 3, della AIFMD, nonché le modifiche alla documentazione prevista dall'art. 28-ter.1, comma 6, del Regolamento Emittenti.

<p style="text-align: center;">Sezione V-<i>quater</i></p> <p style="text-align: center;">Procedure per la commercializzazione al dettaglio di FIA in Italia</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 28-<i>septies</i></p> <p style="text-align: center;">(Commercializzazione in Italia di FIA italiani da parte di GEFIA UE)</p> <p>1. Il GEFIA UE che intende avviare la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob una notifica per ciascun FIA oggetto di commercializzazione, recante in allegato la documentazione indicata nell'articolo 44, comma 2, del Testo unico, <b>le informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall'articolo 44, comma 4, del Testo unico e i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili in Italia.</b></p> <p>2. Ai fini del presente articolo, si applica l'articolo 28-<i>quater</i>, commi 1, 2 e 3.</p> <p>3. Quando la commercializzazione ha ad oggetto:</p> <p>a) FIA chiusi, si applica l'articolo 28-<i>quinqüies</i>, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, fermo restando quanto previsto dall'articolo 98, comma 1, del Testo unico;</p> <p>b) FIA aperti, si applica l'articolo 28-<i>sexies</i>, commi 3, 4, 5, 6 e 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 98-<i>ter</i>, comma 5-<i>bis</i>, del Testo unico.</p> <p><b>3-bis. Il GEFIA UE mette a disposizione in Italia le strutture per gli investitori previste dall'articolo 44, comma 4, del Testo unico, con il</b></p>	<p>L'art. 28-<i>septies</i> viene modificato al fine di tenere conto della disciplina relativa alle strutture da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio in Italia che si applica ai GEFIA UE nel caso in cui la commercializzazione riguardi FIA italiani (<i>cfr.</i> art. 44, comma 4, del TUF).</p> <p>Più nello specifico, con riferimento alla commercializzazione al dettaglio di FIA italiani da parte del GEFIA UE:</p> <p>a) il <u>comma 1</u> è modificato al fine di prevedere che la notifica da inoltrare alla Consob rechi in allegato le informazioni sulle <i>local facilities</i> e le informazioni concernenti i dettagli (compreso l'indirizzo) cui la Consob potrà inviare la fatturazione per il pagamento dei contributi di vigilanza;</p> <p>b) sono stati aggiunti i <u>nuovi commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e</u></p>
--	---

**compito di:**

**a) eseguire gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso impartiti dagli investitori del FIA, conformemente alle condizioni previste nei documenti del FIA;**

**b) fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini previsti dalla lettera a) e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso;**

**c) facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nel FIA in Italia;**

**d) mettere a disposizione degli investitori la relazione annuale e le informazioni previste dall'articolo 23, della direttiva 2011/61/UE, compresa la documentazione di offerta, affinché gli stessi possano prenderne visione e ottenerne una copia;**

**e) fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative alle strutture per gli investitori di cui al presente comma;**

**f) agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia.**

**3-ter. I compiti di cui al comma 3-bis possono essere svolti anche per via elettronica dal GEFIA UE o da un soggetto terzo nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza concernenti i compiti da svolgere, o da entrambi. La nomina del soggetto terzo da parte del GEFIA UE risulta da un contratto scritto nel quale sono specificati:**

**a) i compiti, tra quelli previsti dal comma 3-bis, che non devono essere svolti dal GEFIA UE;**

**3-quinquies** che, in attuazione della delega regolamentare contenuta nell'art. 44, comma 4, lett. b), del TUF, recepiscono, a livello regolamentare, la disciplina AIFMD sulle *local facilities*. In particolare:

- il nuovo comma 3-bis individua i compiti che devono svolgere le strutture a disposizione degli investitori al dettaglio;

- il nuovo comma 3-ter disciplina la fattispecie in cui i compiti di cui al comma 3-bis siano svolti da un soggetto terzo o dal GEFIA UE congiuntamente a un soggetto terzo;

**b) l'obbligo per il GEFIA UE di trasmettere al soggetto terzo tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento dei compiti ai sensi del comma 3-bis.**

**3-quater. Le informazioni e i documenti previsti dal comma 3-bis sono forniti in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, fatta eccezione per quanto previsto con riferimento al KIID dall'articolo 20, comma 4.**

**3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche all'offerta di FIA che ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell'articolo 34-ter.**

- il nuovo comma 3-quater individua la lingua che deve essere utilizzata per fornire agli investitori le informazioni e i documenti previsti nel comma 3-bis. Più nello specifico, in linea con quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti, si prevede la possibilità di ricorrere alla lingua italiana o a una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, fatta eccezione per il KIID che deve necessariamente essere pubblicato in italiano;
- il nuovo comma 3-quinquies prevede l'applicabilità della disciplina sulle *local facilities* anche nell'ipotesi in cui l'offerta ricada in uno dei casi di esenzione di cui all'art. 34-ter del RE.

Art. 28-octies  
(Commercializzazione in Italia di FIA UE)

1. La Sgr che intende avviare nei confronti di investitori al dettaglio la commercializzazione in Italia di quote di FIA UE, già commercializzati nello Stato di origine dei FIA medesimi nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob una istanza di autorizzazione per ciascun FIA oggetto di commercializzazione che indica quanto segue:

a) la denominazione, la sede legale e la direzione generale del soggetto istante;

Le modifiche apportate all'art. 28-octies sono finalizzate a recepire la disciplina sulle *local facilities* nelle fattispecie in cui la commercializzazione nei confronti di investitori al dettaglio sia svolta da gestori italiani ed abbia ad oggetto FIA UE sia chiusi che aperti. La disciplina in questione viene pertanto richiamata nell'articolo in esame nel comma 2, lett. a), attraverso un rinvio sia all'art. 44, comma 5, del TUF sia all'art. 28-septies, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.

Conseguentemente, il recepimento della disciplina sulle *local facilities* comporta l'eliminazione nel comma 1 dell'art. 28-octies

b) la denominazione del FIA o del comparto le cui quote o azioni si intendono commercializzare in Italia;

~~e) la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti, dei soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni e del soggetto, ove diverso dal soggetto incaricato dei pagamenti, che cura l'offerta in Italia;~~

d) le complete generalità e la veste legale della persona che la sottoscrive;

e) l'elenco dei documenti allegati.

2. All'istanza di autorizzazione è allegata:

a) l'attestazione del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 44, comma 5, del Testo unico, con allegata la relativa documentazione a supporto. **Si applica l'articolo 28-septies, commi 3-bis, 3-ter 3-quater e 3-quinquies;**

b) la documentazione prevista dall'articolo 44, comma 2, del Testo unico;

c) la comunicazione ai sensi dell'articolo 98, comma 1, del Testo unico, in caso di FIA UE chiusi, ovvero redatta ai sensi dell'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, in caso di FIA UE aperti;

d) la documentazione comprovante che i FIA sono effettivamente commercializzati nello Stato membro di origine nei confronti di investitori al dettaglio e che non risultano procedimenti di revoca dell'autorizzazione ovvero altri provvedimenti restrittivi a carico dei FIA;

della lett. c) e nel comma 2 del medesimo articolo della lett. l).

Inoltre, nel comma 7 dell'art. 28-octies il rinvio all'art. 19-quater è circoscritto ai commi 4 e 7, alla luce della circostanza che nell'articolo in esame si rinvia alla normativa sulle *local facilities* prevista relativamente ai FIA UE sia aperti che chiusi dall'art. 28-septies.

e) un attestato dell'autorità competente del Paese di origine comprovante che il FIA è assoggettato alla propria vigilanza, con l'illustrazione dei controlli svolti sui prodotti gestiti;

f) attestazione, rilasciata dall'autorità competente del Paese di origine, di vigenza del regolamento del FIA o di altro documento equivalente ovvero dello statuto del FIA o di eventuali ulteriori documenti costitutivi;

g) l'ultimo prospetto ovvero l'ulteriore documentazione di offerta trasmesso all'autorità competente del Paese di origine, munito di un attestato di tale autorità in cui si certifica che quello è l'ultimo prospetto da essa ricevuto ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo sia oggetto di approvazione o controllo preventivo;

h) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicate;

i) informazioni dettagliate sulle modalità adottate per rendere pubblici il prezzo di emissione e di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o azioni;

~~l) una descrizione analitica del modulo organizzativo per la commercializzazione in Italia delle quote o azioni e per assicurare l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti;~~

m) copia della convenzione stipulata con il soggetto incaricato dei pagamenti, con il soggetto che cura la commercializzazione in Italia e con i soggetti incaricati del collocamento in Italia;

n) una nota illustrativa dello schema di funzionamento del FIA;

o) un documento contenente una sintetica descrizione del programma dell'attività che il FIA intende svolgere in Italia (con riferimento all'attività iniziale, alle sue linee di sviluppo nonché alle strategie imprenditoriali relative alla tipologia dei prodotti offerti, alle caratteristiche della clientela e all'espansione territoriale).

I documenti sopra indicati, ove redatti in lingua straniera, sono corredati della traduzione in lingua italiana munita dell'attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante della Sgr.

3. La Consob, ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 44, comma 5, del Testo unico, trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia la documentazione e le informazioni di cui al comma 2.

4. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE chiuso, si applica l'articolo 9, comma 1.

5. Nel caso previsto dal comma 4, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia per i profili di competenza, nei venti giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza di autorizzazione completa della relativa documentazione, autorizza la Sgr ad avviare la commercializzazione. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione, comunica alla Sgr l'incompletezza della stessa o della documentazione ad essa allegata e il conseguente mancato avvio del termine indicato dal primo periodo.

6. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE aperto, la Sgr redige il prospetto e il KIID ai sensi dell'articolo 27, allegandoli all'istanza di autorizzazione.

7. Nel caso previsto dal comma 6, si applica, ove compatibile, l'articolo 19-*quater*, **commi 4 e 7**. La Consob, nei sessanta giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza di autorizzazione completa della

relativa documentazione, autorizza, d'intesa con la Banca d'Italia per i profili di competenza, la Sgr ad avviare la commercializzazione. La Consob, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione, comunica alla Sgr l'incompletezza della stessa o della documentazione ad essa allegata, e il conseguente mancato avvio del termine indicato dal secondo periodo.

8. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia per i profili di competenza, dichiara la decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dei commi 5 e 7:

- ove sia venuto meno anche uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio della medesima;
- ove il FIA sia stato destinatario, nel Paese d'origine, di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione o di altro provvedimento equivalente;
- in caso di gravi irregolarità che abbiano riflessi sulle attività svolte nel territorio dello Stato.

Della decadenza viene data comunicazione al FIA interessato.

9. La Sgr comunica alla Consob, prima della loro realizzazione, le modifiche relative:

- 1) allo schema di funzionamento del FIA;
- 2) al modulo organizzativo;
- 3) alla documentazione inviata.

La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia per i profili di competenza,

<p>autorizza le modifiche in questione entro sessanta giorni dalla data della ricezione della comunicazione e della relativa documentazione.</p> <p>Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28-<i>bis</i>, commi 6, 7 e 8.</p> <p>10. Si applica l'articolo 28-<i>bis</i>, commi 9 e 10.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 28-<i>novies</i> (Commercializzazione da parte di GEFIA UE in Italia di FIA UE)</p> <p>1. Il GEFIA UE che intende avviare nei confronti di investitori al dettaglio la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA UE, già commercializzati nello Stato d'origine dei FIA medesimi nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra alla Consob, quando si è conclusa la procedura prevista dall'articolo 28-<i>quater</i>, un'istanza di autorizzazione per ciascun FIA oggetto di commercializzazione contenente le indicazioni previste dall'articolo 28-<i>octies</i>, comma 1, <b>le informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall'articolo 44, comma 5, lettera e), del Testo unico e i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili in Italia.</b></p> <p>2. All'istanza di autorizzazione è allegata la documentazione prevista dall'articolo 28-<i>octies</i>, comma 2.</p> <p>3. La Consob, ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 44, comma 5, del Testo unico, trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia la documentazione e le informazioni di cui al comma 2.</p> <p>4. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE chiuso, si applica l'articolo 28-<i>octies</i>, commi 4, 5, 8 e 9.</p> <p>5. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE aperto, si</p>	<p>L'art. 28-<i>novies</i> viene modificato al fine di tenere conto della disciplina relativa alle strutture da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio in Italia che si applica ai GEFIA UE nel caso in cui la commercializzazione riguardi FIA UE (<i>cfr.</i> art. 44, comma 5, del TUF).</p> <p>Più nello specifico, con riferimento alla commercializzazione al dettaglio di FIA UE da parte del GEFIA UE:</p> <p>a) il <u>comma 1</u> è modificato al fine di prevedere che l'istanza di autorizzazione da inoltrare alla Consob contenga (oltre alle informazioni concernenti i dettagli cui l'autorità italiana potrà inviare la fatturazione per il pagamento dei contributi di vigilanza) anche le informazioni sulle <i>local facilities</i>;</p>

applica l'articolo 28-*octies*, commi 6, 7, 8 e 9.

**5-bis. Il GEFIA UE mette a disposizione in Italia le strutture per gli investitori previste dall'articolo 44, comma 5, lettera e), del Testo unico, con il compito di:**

**a) eseguire gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso impartiti dagli investitori del FIA, conformemente alle condizioni previste nei documenti del FIA;**

**b) fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini previsti dalla lettera a) e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso;**

**c) facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nel FIA in Italia;**

**d) mettere a disposizione degli investitori la relazione annuale e le informazioni previste dall'articolo 23, della direttiva 2011/61/UE, compresa la documentazione di offerta, affinché gli stessi possano prenderne visione e ottenerne una copia;**

**e) fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative alle strutture per gli investitori di cui al presente comma;**

**f) agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia.**

**5-ter. I compiti di cui al comma 5-bis possono essere svolti anche per via elettronica dal GEFIA UE o da un soggetto terzo nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza concernenti i compiti da svolgere, o da entrambi. La nomina del soggetto terzo da parte del**

b) sono stati aggiunti i nuovi commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies che, in attuazione della delega regolamentare contenuta nell'art. 44, comma 5, lett. e), del TUF, recepiscono, a livello regolamentare, la disciplina AIFMD sulle *local facilities*. In particolare:

- il nuovo comma 5-bis individua i compiti che devono svolgere le strutture a disposizione degli investitori al dettaglio;

- il nuovo comma 5-ter disciplina la fattispecie in cui i compiti di cui al comma 3-bis siano svolti da un soggetto terzo o dal GEFIA UE congiuntamente a un soggetto terzo;

<p><b>GEFIA UE risulta da un contratto scritto nel quale sono specificati:</b></p> <p><b>a) i compiti, tra quelli previsti dal comma 5-bis, che non devono essere svolti dal GEFIA UE;</b></p> <p><b>b) l'obbligo per il GEFIA UE di trasmettere al soggetto terzo tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento dei compiti ai sensi del comma 5-bis.</b></p> <p><b>5-quater. Le informazioni e i documenti previsti dal comma 5-bis sono forniti in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, fatta eccezione per quanto previsto con riferimento al KIID dall'articolo 20, comma 4.</b></p> <p><b>5-quinquies. Le disposizioni dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano anche all'offerta di FIA che ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell'articolo 34-ter.</b></p> <p>6. Si applica, ove compatibile, l'articolo 28-bis, comma 10.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il <u>nuovo comma 5-quater</u> individua la lingua che deve essere utilizzata per fornire agli investitori le informazioni e i documenti previsti nel comma 5-bis. Più nello specifico, in linea con quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti, si prevede la possibilità di ricorrere alla lingua italiana o a una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, fatta eccezione per il KIID che deve necessariamente essere pubblicato in italiano;</li> <li>• il <u>nuovo comma 5-quinquies</u> prevede l'applicabilità della disciplina sulle <i>local facilities</i> anche nell'ipotesi in cui l'offerta ricada in uno dei casi di esenzione di cui all'art. 34-ter del RE.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 28-novies.1</b> <b>(Cessazione della commercializzazione in Italia nei confronti di investitori al dettaglio di quote o azioni di FIA da parte di GEFIA UE)</b></p>	<p>L'art. 28-novies.1 disciplina la cessazione della commercializzazione da parte di GEFIA UE di FIA italiani e UE nei confronti di investitori al dettaglio italiani. Ciò avendo a mente che, in base all'art. 43, par. 1, dell'AIFMD, nel caso di commercializzazione di FIA ad investitori al dettaglio trovano applicazione tutti i requisiti previsti in generale per la commercializzazione di FIA riservati oltre agli eventuali requisiti</p>

<p><b>1. La cessazione della commercializzazione in Italia da parte di un GEFIA UE di quote o di azioni di FIA italiani e FIA UE è preceduta da una comunicazione alla Consob con la quale il GEFIA UE dichiara la cessazione della commercializzazione prevista dagli articoli 28-septies e 28-novies, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</b></p> <p><b>a) ad eccezione del caso di FIA chiusi o di fondi di investimento europei a lungo termine, il GEFIA UE rivolge individualmente a tutti gli investitori in Italia, direttamente o tramite intermediari finanziari, un'offerta di riacquisto o di riscatto totalitaria, senza costi né spese, delle quote o azioni del FIA detenute dagli stessi. L'offerta è pubblicamente disponibile per almeno trenta giorni lavorativi;</b></p> <p><b>b) il GEFIA UE rende pubblica l'intenzione di cessare la commercializzazione in Italia tramite un supporto pubblicamente disponibile, anche attraverso mezzi elettronici, di uso comune per la</b></p>	<p>aggiuntivi previsti dai singoli Stati membri.</p> <p>Nello specifico, la disciplina contenuta nell'articolo in esame si rivolge direttamente ai GEFIA UE che commercializzano FIA nei confronti di investitori <i>retail</i> italiani, avendo essi un rapporto diretto con l'autorità <i>host</i> (la Consob); per il resto, la disciplina ricalca quella già prevista dal nuovo art. 32 <i>bis</i> dell'AIFMD e dall'art. 43 del TUF nei confronti dei FIA riservati, e si applica sia nell'ipotesi di commercializzazione in Italia di FIA italiani da parte di GEFIA UE (art. 28-septies), sia nell'ipotesi di commercializzazione in Italia da parte di GEFIA UE di FIA UE, già commercializzati nello Stato d'origine dei FIA medesimi nei confronti di investitori al dettaglio (art. 28-novies).</p> <p>Più nello specifico:</p> <p>a) nel <u>comma 1</u> si prevede che per procedere alla cessazione della suddetta commercializzazione è necessario presentare alla Consob una comunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 1) il GEFIA UE deve rivolgere agli investitori in Italia un'offerta di riacquisto (c.d. <i>blanket offer</i>) o di riscatto totalitaria, senza costi né spese, delle quote del fondo detenute dagli stessi (tale offerta non è richiesta in caso di FIA chiusi o in caso di fondi ELTIF); 2) deve essere resa pubblica l'intenzione di cessare la commercializzazione dei fondi in Italia; 3) tutti i contratti conclusi con intermediari finanziari o delegati devono essere modificati o risolti dalla data in cui la comunicazione perviene alla Consob, al fine di evitare qualunque nuova e ulteriore attività di offerta in Italia;</p>
---	--

**commercializzazione del FIA e appropriato al tipico investitore del medesimo. La Consob può dettare istruzioni operative al riguardo;**

**c) tutti i contratti o gli accordi conclusi dal GEFIA UE con intermediari finanziari o delegati sono modificati o cessano di avere efficacia dalla data in cui perviene alla Consob la comunicazione prevista dal presente comma, al fine di evitare qualunque nuova e ulteriore attività di offerta o di collocamento in Italia delle quote o azioni del FIA per il quale cessa la commercializzazione.**

**2. La comunicazione che il GEFIA UE invia alla Consob ai sensi del comma 1 individua il FIA per il quale si intende cessare la commercializzazione e attesta che sono soddisfatte le condizioni previste dal comma 1, lettere a), b) e c). La Consob può dettare istruzioni operative al riguardo. Dalla data in cui perviene alla Consob tale comunicazione, il GEFIA UE cessa ogni offerta o collocamento, nuovi o ulteriori, in Italia, delle quote o azioni del FIA per il quale intende cessare la commercializzazione.**

**3. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia la notifica di cui al comma 1.**

**4. Il GEFIA UE fornisce, attraverso mezzi elettronici o altri mezzi di comunicazione a distanza, agli investitori in Italia che hanno mantenuto l'investimento nelle quote o azioni del FIA e alla Consob i seguenti documenti e informazioni:**

**a) la relazione annuale;**

**b) le informazioni previste dall'articolo 23, della direttiva 2011/61/UE.**

**5. Il GEFIA UE trasmette alla Consob le eventuali modifiche ai**

b) il comma 2, oltre a stabilire il contenuto della comunicazione, prevede che dalla data in cui la stessa perviene alla Consob, il GEFIA UE cessa ogni offerta o collocamento dei FIA in questione in Italia;

c) il comma 3 prevede che la comunicazione venga trasmessa tempestivamente dalla Consob alla Banca d'Italia;

d) il comma 4 prevede l'obbligo per il GEFIA UE di trasmissione agli investitori in Italia che hanno mantenuto l'investimento della documentazione e delle informazioni ivi previste. Trattandosi, ovviamente, di documentazione non di natura precontrattuale, le informazioni previste dall'art. 23 dell'AIFMD che rilevano in questa sede attengono all'informativa *ex post* da fornire su base periodica;

e) il comma 5 prevede che il GEFIA UE trasmetta alla

<p><b>seguenti documenti e informazioni:</b></p> <p><b>a) il regolamento e lo statuto del FIA;</b></p> <p><b>b) l'identità del depositario del FIA;</b></p> <p><b>c) una descrizione del FIA;</b></p> <p><b>d) l'indicazione dello Stato d'origine del FIA master se il FIA oggetto di commercializzazione è un FIA feeder;</b></p> <p><b>e) il KIID e il prospetto e le altre informazioni previste dagli articoli 13-bis e 27-bis;</b></p> <p><b>f) le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), del Testo unico.</b></p> <p><b>6) Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 43, commi 8-ter e 8-quater del Testo unico.</b></p>	<p>Consob le modifiche ai documenti e alle informazioni ivi previste;</p> <p>f) il <u>comma 6</u> rinvia all'art. 43, commi 8-ter e 8-quater del TUF, per individuare i poteri di cui la Consob e la Banca d'Italia continuano a disporre nel caso di cessazione della commercializzazione.</p>
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo V Disposizioni comuni</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione III Attività pubblicitaria</p> <p style="text-align: center;">Art. 34-octies (<i>Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria</i>)</p>	<p>Le modifiche apportate all'art. 34-octies derivano dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del TUF, la Consob non ha più la delega regolamentare a disciplinare i criteri in base ai quali effettuare la pubblicità relativa a un'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti, essendo al riguardo direttamente applicabile la disciplina prevista dal Regolamento CBDF nonché le <i>Guidelines on marketing communications under the Regulation on cross-border distribution of funds</i> (ESMA34-</p>

01. Coloro che intendono effettuare qualsiasi tipo di pubblicità sul territorio nazionale concernente un'offerta trasmettono alla Consob la relativa documentazione pubblicitaria contestualmente alla sua diffusione, secondo le modalità stabilite in apposite istruzioni pubblicate sul sito internet della Consob.

1. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli **e dalle quote o azioni di OICR aperti**:

a) la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento;

b) il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato;

c) ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.

~~2. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR feeder recano l'indicazione che esso investe a titolo permanente l'85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master.~~

45-1244). Con riferimento a tali Orientamenti, infatti, la Consob, in data 29 settembre 2021, ha pubblicato sul proprio sito *internet* un Avviso nel quale viene specificato che, con decorrenza dal 2 febbraio 2022, i gestori nella diffusione in Italia di comunicazioni di *marketing* su OICR dagli stessi gestiti saranno tenuti a rispettare gli indirizzi interpretativi resi dall'Autorità europea attraverso gli Orientamenti in parola.

Pertanto:

a) il comma 1 viene modificato nel senso di precisare che la disciplina ivi prevista non si applica alle offerte di quote o azioni di OICR aperti;

b) il comma 2, relativo agli annunci pubblicitari concernenti un OICR feeder, viene abrogato.

Art. 34-*novies*

(*Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati*)

1. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 34-*octies*, comma 1, l'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto:

a) specifica il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;

b) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;

c) opera il confronto con il parametro di riferimento o con l'obiettivo di rendimento, ove essi siano indicati nel prospetto;

d) indica tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specifica che essi sono al lordo degli oneri fiscali;

e) riporta l'avvertenza 'I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri'.

2. Gli annunci pubblicitari, anche riguardanti offerte di titoli **diversi dai FIA chiusi**, che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, ne indicano le fonti.

L'art. 34-*novies* viene modificato al fine di:

- a) prevedere la non applicabilità del comma 2 agli annunci pubblicitari riguardanti offerte di FIA chiusi, ai quali si applica la disciplina europea al riguardo prevista dal Regolamento CBDF e dalle *Guidelines* ESMA34-45-1244. Con riferimento a tali Orientamenti, la Consob, in data 29 settembre 2021, ha pubblicato sul proprio sito *internet* un Avviso nel quale viene specificato che, con decorrenza dal 2 febbraio 2022, i gestori nella diffusione in Italia di comunicazioni di *marketing* su OICR dagli stessi gestiti saranno tenuti a rispettare gli indirizzi interpretativi resi dall'Autorità europea attraverso gli Orientamenti in parola;

<p><b>2-bis. Il presente articolo non si applica alle offerte al pubblico di OICR.</b></p>	<p>b) aggiungere un <u>nuovo comma 2-bis</u> che sancisce la non applicabilità dell'articolo in esame, relativo all'annuncio pubblicitario riportante i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto, alle offerte al pubblico di OICR aperti, insistendo su di essi la disciplina europea prevista dal Regolamento CBDF nonché le <i>Guidelines on marketing communications under the Regulation on cross-border distribution of funds</i> (ESMA34-45-1244).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34-decies <i>(Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto per le offerte al pubblico di titoli dall'articolo 22 del regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative e <b>fermo restando quanto previsto dall'articolo 42-bis del Testo unico e dall'articolo 28.1 in tema di pre-commercializzazione di FIA riservati</b>, prima della pubblicazione del prospetto l'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto o sottoscrizione attinenti all'offerta al pubblico purché venga precisato che le intenzioni d'acquisto o sottoscrizione raccolte non costituiscono proposte di acquisto.</p>	<p>L'art. 34-decies viene modificato al fine di precisare nel <u>comma 1</u> che la disciplina ivi prevista sulle modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione non pregiudica l'applicabilità delle disposizioni legislative e regolamentari previste in tema di pre-commercializzazione di FIA riservati, in linea con quanto previsto dagli artt. 95, comma 1, lett. c) e 98, comma 1, lett. b), del TUF.</p>
<p style="text-align: center;">ALLEGATO 1 OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1B <i>Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione</i></p>	

*alle negoziazioni di OICR e relativi schemi*

**SCHEMA 1**

*Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE*

(...)

**PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

*... omissis ...*

**A) INFORMAZIONI GENERALI**

**1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV**

*... omissis ...*

**2. IL DEPOSITARIO**

*... omissis ...*

**3. IL REVISORE LEGALE/LA SOCIETÀ DI REVISIONE**

*... omissis ...*

4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI

... *omissis* ...

5. IL FONDO/COMPARTO

... *omissis* ...

6. MODIFICHE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO

... *omissis* ...

7. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA APPLICABILE

... *omissis* ...

8. ALTRI SOGGETTI

... *omissis* ...

9. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO

... *omissis* ...

10. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI INVESTIMENTO (PER I FONDI COMUNI/SICAV RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE)

... *omissis* ...

11. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI (FACOLTATIVO)

... *omissis* ...

12. *BEST EXECUTION* (FACOLTATIVO)

... *omissis* ...

13. INCENTIVI (FACOLTATIVO)

... *omissis* ...

13-BIS. POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

... *omissis* ...

14. RECLAMI (FACOLTATIVO)

... *omissis* ...

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

... *omissis* ...

15. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO/COMPARTO

... *omissis* ...

16. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

<p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>17. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>18. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>19. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p><b>I-BIS) Fornire l’informativa precontrattuale prevista dall’articolo 6 del Regolamento SFDR, nonché le informazioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 del medesimo regolamento, nei casi ivi previsti e l’informativa precontrattuale prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia, nei casi ivi previsti, secondo le norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.</b></p> <p>20. CLASSI DI QUOTE/AZIONI (EVENTUALE)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>	<p>L’Allegato 1B viene modificato al fine di introdurre, nello <u>Schema 1, Parte I, sezione B, paragrafo 19</u>, la nuova lettera <i>I-BIS</i> in modo da precisare che per gli OICVM italiani e i FIA aperti, le informazioni di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR e le informazioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia sono incluse nel prospetto richiamato dagli artt. 17 e 27 del Regolamento Emittenti, redatto appunto secondo lo Schema 1 in esame.</p>
<p style="text-align: center;">ALLEGATO 1D</p> <p style="text-align: center;"><i>Informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dell’investimento ai sensi dell’articolo 28</i></p> <p>Il documento contenente le informazioni di seguito indicate, nonché il</p>	

relativo indice, sono allegati alla lettera di notifica di cui all'articolo 43, comma 3, del TUF:

a) politica e strategia di investimento del FIA, con particolare riferimento a:

a.1) i tipi di attività in cui il FIA può investire, nonché le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ove diversi da quelli da indicare al punto a.4), e ogni eventuale limite all'investimento;

a.2) circostanze in cui il FIA può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA;

a.3) nel caso di fondo *feeder*, una descrizione del fondo master, e con riferimento a quest'ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti;

a.4) laddove siano previste operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di *total return swap*, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015:

... *omissis* ...

**a.4-bis) l'informativa precontrattuale prevista dall'articolo 6 del Regolamento SFDR, nonché le informazioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 del medesimo regolamento, nei casi**

Attraverso l'introduzione nell'Allegato 1D della nuova lettera a.4-bis), si precisa che per i FIA riservati gestiti da GEFIA italiani, le informazioni di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del

**ivi previsti e l'informativa precontrattuale prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia, nei casi ivi previsti, secondo le norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.**

*... omissis ...*

Regolamento SFDR e le informazioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia sono incluse nel documento d'offerta di cui all'art. 28 del Regolamento Emittenti, contenente le informazioni di cui all'Allegato 1D al Regolamento Emittenti.